SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 giugno 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

06A06039

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 maggio 2006.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Tutti al mare».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Tutti al mare», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 29 maggio 2006 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Tutti al mare».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 40.320.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» e una sintesi delle regole di gioco. L'area di gioco, ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, è costituita da un rettangolo all'interno del quale vi sono due distinti settori. Il primo sul lato sinistro, contraddistinto dalla scritta «numeri vincenti» riproduce tre secchielli; il secondo, sul lato destro, contraddistinto dalla scritta «I tuoi numeri» è suddiviso in otto caselle. In ognuna di dette caselle è riprodotto un ombrellone contrassegnato dalla scritta «premio».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente. Si deve grattare l'area di gioco contraddistinta dalla scritta «Numeri vincenti». Successivamente si devono grattare le otto caselle contenute nell'area denominata «I tuoi numeri». Se si trovano, una o più volte, uno o più «numeri vincenti» ne «I tuoi numeri» si vince il premio corrispondente. Se nell'area «I tuoi numeri» si trova il simbolo del «Sole» si vincono 50 euro. Con lo stesso biglietto si possono vincere fino a 5 premi.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 48.382.240,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 8	premi di euro	80.000,00
n. 168	premi di euro	1.000,00
n. 672	premi di euro	250,00
n. 141.120	premi di euro	50,00
n. 275.016	premi di euro	20,00
n. 877.632	premi di euro	10,00
n. 2.419.200	premi di euro	5,00
n. 6.988.800	premi di euro	2,00

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 150,00 viene effettuato — previa validazione del biglietto — da un qualsiasi punto vendita autorizzato.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 151,00 fino ad euro 5.000,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 5.000,00 deve essere richiesto presso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario n. 56/D - 00153 Roma, ovvero inviando il biglietto a rischio del possessore al medesimo ufficio con lettera raccomandata a/r, o, in alternativa, presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 maggio 2006

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 138

06A05998

DECRETO 22 giugno 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 aprile 2006 e scadenza 30 maggio 2008, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° sttembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 giugno 2006 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 58.211 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 19 aprile e 22 maggio 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 28 aprile 2006 e scadenza 30 maggio 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 28 aprile 2006 e scadenza 30 maggio 2008, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 19 aprile 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 19 aprile 2006.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 19 aprile 2006, entro le ore 11 del giorno 27 giugno 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 19 aprile 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 19 aprile 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 giugno 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 giugno 2006, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 giugno 2006.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2008, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 19 aprile 2006, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 22 giugno 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A06048

DECRETO 26 giugno 2006.

Misura del versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno 2006 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che prevede l'obbligo del pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese di assicurazione e di capitalizzazione;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e, in particolare, l'art. 25, secondo comma, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme sull'ISVAP, il quale ha previsto che il contributo è versato direttamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), istituito con l'art. 3 della suddetta legge, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno, e che lo stesso Ministro è autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, e, in particolare, gli articoli 335 riguardante la nuova disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2005, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2005;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2006 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;

Visto il provvedimento dell'ISVAP 16 novembre 2004, n. 2315, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2004, con il quale è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione nella misura del 6 per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio 2005 dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie posti a carico delle stesse imprese;

Visto il verbale del consiglio dell'ISVAP, reso nella seduta del 28 settembre 2005, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della spesa per il 2005, pari a euro 49.565.000,00, il cui ammontare, a seguito delle variazioni apportate dal predetto consiglio nella seduta del 2 maggio 2006 è stato ridotto a euro 48.645.000,00;

Vista la comunicazione dell'ISVAP dell'11 maggio 2006, con la quale viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2006 pari a euro 42.968.000,00 con l'utilizzo integrale dell'avanzo di amministrazione definitivo dell'esercizio 2005 pari a euro 1.627.018,19, dell'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione ex art. 6, comma 3, del regolamento di contabilità e di altre entrate non contributive nonché viene reso noto l'ammontare dei premi incassati nell'anno 2005, rispettivamente dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e l'attività di sola riassicurazione;

Considerata la delibera dell'ISVAP della seduta del 2 maggio 2006, con la quale viene proposto di lasciare invariate, rispetto al 2005, le aliquote ai fini della determinazione del contributo di vigilanza per l'anno 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2006 all'ISVAP, ai sensi dell'art. 335, commi da 2 a 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura dello 0,42 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2005, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.

2. Il contributo di vigilanza per l'anno 2006 dovuto dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attività di riassicurazione, è stabilito nella misura dello 0,10 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2005.

3. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2005 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP 16 novembre 2004, in misura pari al 6 per cento dei predetti premi.

Art. 2.

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2006, di cui all'art. 1, è versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea nonché dalle imprese di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica entro il 31 luglio 2006, al netto di quanto eventualmente già versato, ai sensi dell'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 3.

1. L'ISVAP provvede a comunicare alle singole imprese l'importo dovuto e la banca incaricata della riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2006

Il Ministro: PADOA - SCHIOPPA

06A06043

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 marzo 2006.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Marche.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Marche;

Visto che l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, consente alle regioni o provincia autonoma di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, entro i valori massimi ammissibili, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e nei casi in cui l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;

Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 13 dicembre 2005;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il parametro clorito la regione Marche può stabilire fino al 31 dicembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 1,3 mg/l per il comune di Gabicce.

2. L'eventuale rinnovo è vincolato alla presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate.

3. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

4. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto valore.

Art. 2.

1. Fermo restano il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. La regione Marche entro il 30 giugno 2006 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, dei relativi interventi sul territorio nonché le metodiche e le tecnologie adottate comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2006

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

06A05993

DECRETO 21 marzo 2006.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Piemonte;

Visto che l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, consente alle regioni o provincia autonoma di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, entro i valori massimi ammissibili, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e nei casi in cui l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;

Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 13 dicembre 2005;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il parametro arsenico la regione Piemonte può stabilire il rinnovo della deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 50μg/l estendendola ai comuni di Locana, Alice Superiore, Sambuco, Pamparato e Pietraporzio.

Tale valore può essere concesso dalla regione Piemonte fino al 31 dicembre 2006.

2. Per il parametro nichel la regione Piemonte può stabilire fino al 31 dicembre 2006 il rinnovo della deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 50μg/l.

3. L'eventuale rinnovo è vincolato alla presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate.

4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

5. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori.

Art. 2.

1. Fermo restano il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. La regione Piemonte, entro il 30 giugno 2006 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2006

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

06A05994

DECRETO 21 marzo 2006.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Sicilia;

Visto che l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 consente alle regioni o provincia autonoma di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, entro i valori massimi ammissibili, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e nei casi in cui l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;

Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 13 dicembre 2005;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il parametro clorito la regione Sicilia può stabilire fino al 31 dicembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 1,3 mg/l per la città di Palermo e per i comuni della fascia costiera del Palermitano.

2. L'eventuale rinnovo è vincolato alla presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul

territorio compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate.

3. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

4. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto valore.

Art. 2.

1. Fermo restano il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. La regione Sicilia entro il 30 giugno 2006 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2006

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

06A05995

DECRETO 21 marzo 2006.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Sardegna.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Sardegna;

Visto che l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 consente alle regioni o provincia autonoma di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, entro i valori massimi ammissibili, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e nei casi in cui l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;

Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 13 dicembre 2005;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il parametro clorito la regione Sardegna può stabilire fino al 31 dicembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 1,3 mg/l.

2. Per il parametro trialometani la regione Sardegna può stabilire fino al 31 dicembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 80 μg/l.

3. Per il parametro vanadio la regione Sardegna limitatamente alla località di Zeppara, frazione del comune di Guspini, può stabilire fino al 31 dicembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 160 μg/l.

4. L'eventuale rinnovo è vincolato alla presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate.

5. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

6. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori.

Art. 2.

1. Fermo restano il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. La regione Sardegna, entro il 30 giugno 2006 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.

3. La regione Sardegna, entro il 30 giugno 2006 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione circa le misure attuate o che si intendono adottare ai fini della tutela della risorsa idrica dagli impatti antropici.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2006

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

06A05996

DECRETO 21 marzo 2006.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Lombardia;

Visto che l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 consente alle regioni o provincia autonoma di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, entro i valori massimi ammissibili, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e nei casi in cui l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;

Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 13 dicembre 2005;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve

provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il parametro arsenico la regione Lombardia può stabilire fino al 31 dicembre 2006 il rinnovo della deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 μg/l estendendola al comune di Carona.

2. L'eventuale rinnovo è vincolato alla presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate.

3. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

4. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto valore.

Art. 2.

1. Fermo restano il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. La regione Lombardia, entro il 30 giugno 2006 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto negli anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2006

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

06A05997

DECRETO 21 marzo 2006.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Toscana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Toscana;

Visto che l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 consente alle regioni o provincia autonoma di stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, entro i valori massimi ammissibili, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e nei casi in cui l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo;

Premesso che tali misure devono essere applicate in una area geografica ben delimitata e per un periodo di tempo definito;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 13 dicembre 2005;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che,

ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il parametro boro la regione Toscana può stabilire fino al 30 giugno 2006 il rinnovo della deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 3 mg/l estendendola ai comuni di Orbetello, Isola del Giglio, Monte Argentario, Monterotondo M.mo, Rapolano Terme, Montevarchi e Bucine.

2. Per il comune di Piombino, frazione di Riotorto il valore massimo ammissibile (VMA) del parametro boro può essere innalzato a 3,8 mg/l. Detto VMA può essere concesso fino al 30 giugno 2006.

3. Per il parametro arsenico la regione Toscana può stabilire fino al 30 giugno 2006 il rinnovo della deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 μg/l estendendola ai comuni di Altopascio e Fucecchio.

4. Per il parametro clorito la regione Toscana può stabilire fino al 30 giugno 2006 il rinnovo della deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 1,3 mg/l estendendola ai comuni di Certaldo, Vinci, Lamporecchio, Pescia, Chianciano Terme, Chiusi e Bagno a Ripoli.

5. Per il parametro trialometani la regione Toscana può stabilire fino al 30 giugno 2006 il rinnovo della deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non superiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 80μg/l estendendola ai comuni di Buggiano, Pieve a Nievole, Buti, Calci, Casciana Terme, Lari, Chianni, Crespina, Fauglia Capannoli, Peccioli, Terricciola, San Gimignano, Certaldo, Gambassi Terme, Montespertoli, Empoli, Fucecchio, Arezzo, Monterchi, Cortona, Marciano della Chiana e Foiano della Chiana.

6. L'eventuale rinnovo è vincolato alla presentazione di documentazione dettagliata dello stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio compreso il calendario dei lavori, la stima dei costi, la relativa copertura finanziaria, le metodiche e le tecnologie adottate.

7. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

8. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione dei suddetti elementi con specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori. Deve, inoltre intensificare i controlli sui parametri in deroga fino alla risoluzione del problema.

Art. 2.

1. Fermo restano il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. La regione Toscana entro il 31 marzo 2006 deve presentare ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione dettagliata sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente, un programma di esecuzione dei lavori che ne evidenzi lo stato di avanzamento, corredata dei costi e della copertura finanziaria.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2006

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

06A06012

DECRETO 19 giugno 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Pilot DF», registrato al n. 12107.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 19 febbraio 2004 dall'impresa Sulphur mills limited, con sede legale in Derby Street, Bolton BL 36SZ (U.K.) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Pilot DF»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: penconazolo - zolfo;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 22 settembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Sulphur mills Ltd. 1904/1905, G.I.D.C. Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India);

Sulphur mills Ltd. M.I.D.C. Piot. No. 8, Thane Belapur Road, Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa Sulphur mills limited, con sede legale in Derby Street, Bolton BL 36SZ (U.K.) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato PILOT DF con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: Kg 0,5 - 1 - 25.

3. Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti dell'imprese:

Sulphur mills Ltd. 1904/1905, G.I.D.C. Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India);

Sulphur mills Ltd. M.I.D.C. Piot. No. 8, Thane Belapur Road, Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India).

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12107.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Pilot DF

Fungicida sistemicoper la lotta contro l'oidio della vite, pesco, tabacco, alcune colture ortive ed ornamentali e contro l'iodio del melo

GRANULI IDRODISPERSIBILI

Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Penconazolo purog 1,5
Zolfo puro .... g 40
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. a 100

Sulphur mills limited

Sulphur Mills Limited, C/O, UNITY CLOTHINGS LTD.
BMW BLDG, OFF DERBY STREET, HIGH STREET, BOLTON BL 36SZ (U.K.)

IRRITANTE

Frasi di Rischio: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

Consigli di Prudenza : Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Proteggersi gli occhi/la faccia; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Contenuto Netto: kg 0,5 -1 - 25

Officine di Produzione :
Sulphur Mills Ltd., 1904/1905, G.I.D.C., Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar, Dist. Baruch, Gujarat (India)

Sulphur Mills Ltd., M.I.D.C., Plot No. 8, Thane Belapur Road, Turbhe Naka, New Bombay, Dist. Thane, Maharashtra (India)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx\xx\xxxx

Informazioni per il medico :
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
penconazolo 1,5%
zolfo 40%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :
Penconazolo : Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni dei possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo : dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata.
Zolfo : -
Terapia : Sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
Pilot DF è un fungicida sistemico ad ampio spettro d'azione che unendo l'attività sistemica del penconazolo e quella di contatto delle zolfo esplica un'azione di tipo preventivo, curativo e bloccante.

DOSI e modalità d'impiego
VITE:
Oidio (Uncinula necator) con azione collaterale contro l'erinosi.
- Trattamenti preventivi:
150-200 g/hl in pre-postfioritura intervenendo ogni 14-15 giorni. 100-150 g/hl in pre-postfioritura effettuando i trattamenti alla cadenza di 7-10 giorni.
MELO:
Oidio (Podosphaera leucotricha)
- Trattamenti preventivi:
Trattamenti primaverili alla dose di 220-250 g/hl alla cadenza di 10 giorni. Per trattamenti estivi trattare alla cadenza di 10-14 giorni
Impiegare le dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
- Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi):
Trattamenti alla dose di 200-230 g/hl a cadenza settimanale in numero di 3-4 permettono il controllo delle infezioni in atto, il risanamento dei getti colpiti da infezioni primarie e la protezione della nuova vegetazione.
Malattie da conservazione: (Monilia fructigena, Penicillium spp.)
- Effettuare 2-3 trattamenti in pre-raccolto alla dose di 340 g/hl.
PESCO: Oidio
- Trattamenti preventivi:
In zone ad alta pressione di infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibile effettuare i trattamenti alla dose di 250-340 g/hl dalla caduta pe tali ad intervalli di 10-14 giorni.
In zone a bassa pressione di infezione trattare ogni 14-21 giorni.
Qualora sia necessario intervenire in presenza dei primi sintomi utilizzare il dosaggio più elevato.
Contro monilia, bolla, corineo il Pilot DF esplica un'attività collaterale che può essere sufficiente in zone dove sono stati effettuati i normali tratta menti invernali.
Malattie da conservazione:
(Monilia fructigena, Penicillium spp.)
- Effettuare 2-3 trattamenti in pre-raccolto alla dose di 340 g/hl.
TABACCO:
Oidio
240-340 g/hl effettuando 2-4 trattamenti preventivi o a partire dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.
COLTURE ORTICOLE
(melone, zucchino, zucca, cetriolo, carciofo, pomodoro, peperone, pisello) - FRAGOLA: Oidio.
- In pieno campo o dopo la rimozione del telo di protezione effettuare 2-4 trattamenti ad intervalli di 14-16 giorni alla dose di 170-340 g/hl a seconda del la coltura e della pressione di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.

COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORI: Oidio e Ruggini
-Utilizzare 170-340 g/hl ad intervalli di 10-14 giorni a seconda della coltura e dell'incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala. N.B.: Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Il prodotto va diluito in una quantità di acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione evitando lo sgocciolamento.

Compatibilità
"Avvertenza" In caso di miscela con altri formulati deve essere rispet tato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisofuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con captano, con diclorvos, diclofluanide.
Avvertenza: Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

Fitotossicità
Può arrecare danno alle seguenti cuttivar di MELE: Black Ben Davis, Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap
VITE: Sangiovese
CUCURBITACEE - può essere fitotossico

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

Attenzione: "durante la fase di miscelazione e carico del prodoto utilizzare occhiali protettivi"

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli ani mali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A06006

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 giugno 2006.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per l'integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli, presso l'INPS di Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BIELLA

Visto il decreto n. 29 del 18 ottobre 2004, relativo alla Commissione provinciale per l'integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli presso l'INPS di Biella, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 457/1972;

Vista la nota del 23 maggio 2006 dell'Unione interprovinciale degli agricoltori di Vercelli e Biella, con la quale si designa la sig.ra Elena Vercellotti quale membro effettivo, in sostituzione del dott. Dario Bianco ed il sig. Paolo Clerico quale membro supplente, in sostituzione del sig. Umberto Momo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alle nomina di cui sopra;

Decreta:

La sig.ra Elena Vercellotti è nominata membro effettivo ed il sig. Paolo Clerico membro supplente, della Commissione provinciale per l'integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli presso l'INPS di Biella, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 457/1972.

Biella, 14 giugno 2006

Il direttore provinciale: CORRENTE

06A05917

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 7 giugno 2006.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, approvato il 15 settembre 1997 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 33 dello stesso Statuto che prevede che il Consiglio di amministrazione dell'ENAM, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sia composto da un rappresentante designato da ciascuno dei Ministeri della pubblica istruzione, del tesoro e del lavoro e, sulla base degli esiti di una specifica procedura elettorale, da sei rappresentanti eletti dagli insegnanti a tempo indeterminato della scuola statale materna ed elementare e da un rappresentante eletto dai dirigenti scolastici provenienti dal ruolo degli ex direttori didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 aprile 2002 con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale il cui mandato è scaduto lo scorso 4 maggio;

Vista la nota n. 316 del 18 maggio 2006 con la quale l'ENAM ha comunicato l'esito delle votazioni per il rinnovo degli organi amministrativi dell'Ente svoltesi nei giorni 23 e 24 gennaio 2006;

Preso atto del verbale n. 12 dell'11 maggio 2006 della commissione elettorale centrale dal quale risultano i candidati eletti in rappresentanza degli ex direttori didattici e degli insegnanti a tempo indeterminato della scuola statale materna ed elementare;

Acquisite le designazioni espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rispettivamente, con lettere del 9 febbraio e del 7 marzo 2006;

Designato il componente in rappresentanza di questo Ministero nella persona del prof. Raffaele Sanzo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) è così costituito:

prof. Raffaele Sanzo - (in rappresentanza del Ministero dell'istruzione);

dott.ssa Laura Salina - (in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);

dott. Domenico Valenti - (in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze);

dott. Mario Guglietti - (in rappresentanza del personale dirigente scolastico della scuola statale materna e elementare).

Insegnanti:

Sig. Francesco Scrima;

Sig.ra Daniela Bianchi;

Sig. Luigi Bifulco;

Sig. Pier Francesco Ramero;

Sig. Piero Bottale

Sig.ra Faustina Evangelista - (in rappresentanza del personale docente della scuola statale materna ed elementare).

Roma, 7 giugno 2006

Il Ministro: FIORONI

06A06008

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 giugno 2006.

Aggiornamento delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE
E IL TRASPORTO MARITTIMO E INTERNO

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 309 e 313 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, e le successive modificazioni, con i quali furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Considerato che con il citato decreto 18 luglio 1959 e le successive modificazioni: all'ufficio circondariale marittimo di Oristano, in quanto compreso nel compartimento marittimo di Cagliari, fu attribuita la sigla 3CA e all'ufficio locale marittimo di Bosa, in quanto compreso nel compartimento marittimo di Porto Torres, fu attribuita la sigla 3PT;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2006, n. 89, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 61 del 14 marzo 2006, con il quale:

— l'ufficio circondariale marittimo di Oristano è elevato a capitaneria di porto;

— l'ufficio locale marittimo di Bosa (Oristano) è elevato a ufficio circondariale marittimo e a seguito delle modifiche apportate alle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è passato a far parte del compartimento marittimo di Oristano;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella della sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni, è apportata la seguente variazione: dopo Arbatax del compartimento marittimo di Cagliari, aggiungasi:

Compartimento marittimo di:

«Oristano» sigla assegnata OS;

«Bosa» sigla assegnata 1OS.

Art. 2.

Dalla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959 e le successive modificazioni sono eliminate per il compartimento di Cagliari la sigla 3CA relativa all'ufficio circondariale marittimo di Oristano ora capitaneria di porto, per il compartimento di Porto Torres la sigla 3PT relativa all'ufficio locale marittimo di Bosa ora elevato a ufficio circondariale marittimo e compreso nella giurisdizione della capitaneria di porto di Oristano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2006

Il direttore generale
PROVINCIALI

06A06007

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 giugno 2006.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della società Engeco General Contractor S.p.a., ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 8 marzo 2006, con il quale le Società CIT Compagnia Italiana Turismo S.p.a., CIT Viaggi S.p.a., Vacanze Italiane S.p.a., Vacanze Italiane Tour Operator Srl e International Transport S.r.l. sono ammesse

alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/2003 ed è nominato commissario straordinario l'avv. Ignazio Abrignani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 aprile 2006 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo CIT in amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione di insolvenza al Tribunale che ha dichiarato l'insolvenza della «procedura madre»;

Visto il successivo decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 aprile 2006, con il quale è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, la S.p.a. Progetto Venezia;

Visti i propri successivi decreti in data 30 maggio, 7 e 8 giugno 2006 con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, la S.p.a. Progetto Italiano e le S.r.l. CIT Hotels, CIT lnvest e Mediterraneo Tour & Travel in liquidazione, le S.p.a. Compagnia delle Vacanze ed Electa, la S.r.l. Synergit Communication, le S.r.l. CIT Travel Net, CIT On Line e CIT Travel Cafè;

Viste l'istanza in data 27 aprile, integrata con successive note in data 16 maggio e 13 giugno 2006, con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Engeco GeneraI Contractor S.p.a., a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione prodotta con le citate integrazioni in data 16 maggio e 13 giugno 2006, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Considerato che l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre»;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Engeco General Contractor ed alla preposizione alla medesima procedura degli organi già nominati per la procedura madre;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Engeco General Contractor è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

A norma dell'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 sono preposti alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 il commissario straordinario nominato per la procedura madre con decreto in data 8 marzo 2006, avv. Ignazio Abrignani, nato a Marsala (Trapani), il 21 marzo 1958 ed il comitato di sorveglianza nominato con decreto in data 7 aprile 2006.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A05990

DECRETO 23 giugno 2006.

Autorizzazione alla società IMQ S.p.a. al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti, ai sensi dell'articolo 10 e del controllo di produzione, ai sensi dell'articolo 11, parte A e parte B, della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 15 ottobre 2003, protocollo MAP n. 828548 con la quale la società IMQ S.p.a, con sede in Milano, via Quintiliano n. 43, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme alla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 8 novembre 2005 e 13 febbraio 2006;

Considerato che la società IMQ S.p.a soddisfa i requisiti minimi previsti dall'allegato V della direttiva 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. La società IMQ S.p.a., con sede in Milano, via Quintiliano n. 43, è autorizzata al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate:

1) aste adattabili;

2) abiti conduttori;

3) manicotti di materiale isolante;

4) guanti e muffole;

5) grembiuli di protezione contro i raggi X.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società IMQ S.p.a. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. La società IMQ S.p.a. è tenuta ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico ufficio F2.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2006

Il direttore generale sviluppo produttivo e competitività
GOTI

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro
ONELLI

06A05987

DECRETO 23 giugno 2006.

Estensione dell'autorizzazione, a Certottica (Istituto italiano per la certificazione dei rodotti ottici scarl), al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti, ai sensi dell'articolo 10 e del controllo di produzione, ai sensi dell'articolo 11, parte A, della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 28 ottobre 2004, protocollo MAP 4183 del 9 novembre 2004 e successive integrazioni con la quale Certottica (Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici scarl), con sede in Longarone (Belluno), zona industriale Villanova, ha richiesto l'estensione all'autorizzazione di cui al decreto interministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 2003;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza di estensione è conforme alla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 24 marzo 2006;

Decretano:

Art. 1.

L'autorizzazione di cui alle premesse, già rilasciata a Certottica (Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici scarl), per emettere certificazioni ed attestati di conformità CE ai sensi degli articoli 10 ed 11 lettera *A)* della direttiva 89/686/CE per i dispositivi di protezione individuale è estesa ad ulteriori categorie di prodotti come appresso:

dispositivi di protezione della mano e del braccio destinati a proteggere dalle aggressioni chimiche.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico di Certottica (Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici scarl), con sede in in Longarone (Belluno), zona industriale Villanova e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. Certottica (Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici scarl), è tenuta ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità pari all'autorizzazione del decreto interministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 5 agosto 2003.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico ufficio F2.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2006

Il direttore generale sviluppo produttivo e competitività
GOTI

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro
ONELLI

06A05988

DECRETO 23 giugno 2006.

Autorizzazione alla società CentroCot - Centro tessile Cotoniero e abbigliamento S.p.a., al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti, ai sensi dell'articolo 10 e del controllo di produzione, ai sensi dell'articolo 11, parte A e parte B, della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 20 ottobre 2003, protocollo MAP n. 828601 con la quale la società CentroCot - Centro tessile Cotoniero e abbigliamento S.p.a., con sede in Busto Arsizio (Varese), piazza Sant'Anna n. 2, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme alla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 24 marzo 2006;

Considerato che la società CentroCot - Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a. soddisfa i requisiti minimi previsti dall'allegato V della direttiva 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. La società CentroCot - Centro tessile Cotoniero e abbigliamento S.p.a., con sede in Busto Arsizio (Varese), piazza Sant'Anna n. 2, è autorizzata al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per i prodotti di seguito elencati:

1) indumenti di segnalazione ad alta visibilità;

2) indumenti di protezione, guanti e accessori, contro il freddo (fino a - 50º);

3) indumenti di protezione, guanti e accessori, per operazioni di saldatura e similari;

4) indumenti di protezione da utilizzarsi in presenza di rischi di impigliamento con parti in movimento

5) guanti di protezione contro i rischi meccanici;

6) indumenti di protezione, guanti e accessori con caratteristiche di antistaticità;

7) indumenti di protezione, guanti e accessori per uso sportivo;

8) indumenti di protezione, guanti e accessori contro rischi biologici;

9) indumenti di protezione, guanti e accessori contro rischi chimici;

10) indumenti di protezione contro i rischi meccanici;

11) indumenti di protezione, guanti e accessori contro il freddo (oltre -50º);

12) indumenti di protezione, guanti e accessori per lavoratori esposti al calore;

13) indumenti di protezione per i vigili del fuoco.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società CentroCot - Centro tessile Cotoniero e abbigliamento S.p.a. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. La società CentroCot - Centro tessile Cotoniero e abbigliamento S.p.a. è tenuta ad inviare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività Ispettorato tecnico - ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico ufficio F2.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2006

Il direttore generale sviluppo produttivo e competitività
GOTI

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro
ONELLI

06A05989

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 maggio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Omnia 88 - Società cooperativa a r.l.», in Segrate.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2004 n. 409/2004 con il quale la società cooperativa «Omnia 88 Società Cooperativa a r.l.», con sede in Segrate (Milano), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Francesco Calderoni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 24 gennaio 2005 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Silvia Valenti nata ad Agrigento il 24 febbraio 1976, con studio in Roma, via G. Nicotera n. 24, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Francesco Calderoni, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 maggio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05978

DECRETO 10 maggio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Nuove Dimensioni S.r.l.», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2004 con il quale la società cooperativa «Cooperativa edilizia Nuove Dimensioni S.r.l.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Francesco Calderoni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 24 gennaio 2005 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Silvia Valenti nata ad Agrigento il 24 febbraio 1976, con studio in Roma, via G. Nicotera, n. 24, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Francesco Calderoni, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 maggio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05999

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 giugno 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Chieti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Chieti in data 12 giugno 2006.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Chieti, con nota prot. 902 del 7 giugno 2006, confermata il successivo 13 giugno 2006 con nota prot. 902, ha comunicato la chiusura degli sportelli per l'intera giornata del 12 giugno 2006 a causa di un'assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica, con nota prot. n. 4953 del 9 giugno 2006 ha preso atto della citata comunicazione.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art . 4 e art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 15 giugno 2006

Il direttore regionale: PIRANI

06A05943

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2006.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di maggio 2006 ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di maggio 2006, come segue:

MEDIE MENSILI IN EURO RIFERITE AL MESE DI MAGGIO 2006

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	63,2996
ALBANIA	Lek	ALL	47	123,108
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	91,7543
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	102,65
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,44779
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,27299
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,78863
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,90128
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	560,7
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,28576
AUSTRALIA *	Dollaro Australiano	AUD	109	1,67148
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5767,21
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian (nuovo)	AZN	271	1,15344
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,27696
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,481414
BANGLADESH	Taka	BDT	174	88,3048
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,55392
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,50434
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,95
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,27696
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	57,9654
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2743,02
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	10,2165
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	7,06026
BRASILE	Real	BRL	234	2,77244
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	2,01332
BULGARIA *	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,9558
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,95
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1303
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5252,87
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,95
CANADA *	Dollaro Canadese	CAD	12	1,41726
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,04711
CECA (Repubblica) *	Corona Ceca	CZK	223	28,2708
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,95
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,95
CILE	Peso Cileno	CLP	29	665,426
CINA (Repubblica Popolare di) *	Renminbi(Yuan)	CNY	144	10,2353
CIPRO *	Lira Cipriota	CYP	46	0,575105
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	3094,04
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco CFA	XAF	43	565,543
CONGO (Repubblica del)	Franco Congolese	CDF	261	655,95
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,80931
COREA DEL SUD *	Won Sud	KRW	119	1202,04
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,95

COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	650,117
CROAZIA *	Kuna	HRK	229	7,27313
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,27696
DANIMARCA *	Corona Danese	DKK	7	7,45649
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,44779
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	41,4811
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,36182
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	11,1734
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,68991
ERITREA	Nakfa	ERN	243	19,1544
ESTONIA *	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	11,1063
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,683295
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,19731
FILIPPINE *	Peso Filippino	PHP	66	66,6219
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0,857295
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,95
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	35,9586
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,30333
GHANA	Cedi	GHC	111	11845,5
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	83,728
GIAPPONE *	Yen Giapponese	JPY	71	142,703
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,683295
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	226,942
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,905364
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,44779
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,68741
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	5911,09
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,95
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,95
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	256,273
HAITI	Gourde	HTG	151	49,2162
HONDURAS	Lempira	HNL	118	24,1281
HONG KONG (Cina) *	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,90188
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	57,9654
INDONESIA *	Rupia Indonesiana	IDR	123	11536,4
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	11689,7
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1885,6
ISLANDA *	Corona Islanda	ISK	62	91,6936
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,71612
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	156,343
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	91,6753
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	51,9804
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,370504
LAOS	Kip	LAK	154	12858,2
LESOTHO	Loti	LSL	172	8,08588
LETTONIA *	Lats	LVL	219	0,696036
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1924,27
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	72,9906
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,66018
LITUANIA *	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	10,1986
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61,3565
MADAGASCAR	Ariary (nuovo fr.malgascio)	MGA	268	2769,45
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	177,437
MALAYSIA *	Ringgit	MYR	55	4,61069

MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	16,3451
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,95
MALTA *	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,0706
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	342,991
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	39,3559
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	14,1586
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	16,6987
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1510,46
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	32263,9
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	8,19808
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	8,08588
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	93,115
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	22,2969
NIGER	Naira	NGN	81	655,95
NIGERIA	Franco CFA	XOF	209	163,92
NORVEGIA *	Corona Norvegese	NOK	8	7,79877
NUOVA ZELANDA *	Dollaro Neozelandese	NZD	113	2,02397
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,491592
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	76,7371
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,27696
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,9291
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7146,63
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,18513
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,25
POLONIA *	Zloty	PLN	237	3,89539
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,6486
REGNO UNITO *	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,683295
ROMANIA *	Leu	ROL	131	35071,6
ROMANIA *	Nuovo Leu	RON	270	3,50716
RUSSIA *	Rublo Russia	RUB	244	34,5386
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	704,087
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,70489
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,57066
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,683295
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	8817,26
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,95
SERBIA	Dinaro Serbo	CSD	265	87,7656
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	7,02328
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3776,7
SINGAPORE *	Dollaro Singapore	SGD	124	2,01332
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	66,67
SLOVACCA (Repubblica) *	Corona slovacca	SKK	224	37,5778
SLOVENIA *	Tallero Slovenia	SIT	215	239,63
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	1817,63
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	131,395
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,44779
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,44779
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,44779
STATI UNITI *	Dollaro USA	USD	1	1,27696
SUD AFRICA *	Rand	ZAR	82	8,08588
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	283,167
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,50525
SVEZIA *	Corona Svedese	SEK	9	9,331
SVIZZERA *	Franco Svizzero	CHF	3	1,5564
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	8,08588

TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	4,10767
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	40,5664
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1587,62
THAILANDIA *	Baht	THB	73	48,5341
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,95
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,57255
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	8,03107
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,67725
TURCHIA *	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1,84004
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6640,19
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,42534
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2343,94
UNGHERIA *	Forint Ungherese	HUF	153	262,368
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	30,5742
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1559,08
VANUATU	Vatu	VUV	208	142,121
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2742,01
VIETNAM	Dong	VND	145	20393,1
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	251,055
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	4077,05
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	129223

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2006

Il direttore centrale: BUSA

06A06120

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 giugno 2006.

Estensione ad ulteriori aree geografiche del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale, relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo Statuto dell'Agenzia del territorio, deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari» e, in particolare, l'art. 3, in cui si prevede che gli atti di aggiornamento del catasto possono essere trasmessi per via telematica all'ufficio competente, mediante l'utilizzo del programma di ausilio distribuito dall'amministrazione finanziaria e con le modalità e le procedure dalla stessa definite;

Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 7 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 dicembre 2001, n. 282, concernente la «Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonché dei relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unità immobiliari da presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio»;

Visto l'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 marzo 2005, n. 70, che fissa «Termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali» e rinvia a specifici provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio l'approvazione delle specifiche tecniche del modello unico informatico catastale, relativamente a determinate tipologie di atti di aggiornamento;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 aprile 2005, n. 77, che prevede l'«Attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite, limitatamente ad alcune aree geografiche»;

Considerata l'opportunità di estendere ad ulteriori aree geografiche la fase sperimentale per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e delle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite;

Dispone:

Art. 1.

Estensione dell'attivazione del servizio in via sperimentale

È attivato, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, il servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale relativo alle dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alle dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite, da presentare agli Uffici provinciali di Agrigento, Belluno, Caltanissetta, Catania, Cosenza, Crotone, Enna, Ferrara, Forlì, Gorizia, Messina, Palermo, Pesaro, Pistoia, Rimini, Rovigo, Trapani, Treviso, Trieste, Verona, Vibo Valentia e Vicenza, con una fase sperimentale che coinvolgerà un numero limitato di professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento catastale e che sarà attuata d'intesa con gli ordini e i collegi professionali.

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 giugno 2006

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

06A05991

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 25 maggio 2006.

Revoca dei decreti di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2005;

Visto il conferimento di incarico di direzione dell'ufficio autorizzazioni officine dell'area 2 «Produzione e controllo» da parte del direttore generale del 9 agosto 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visti la determina dirigenziale S.L. 488-99/aD1 del 15 novembre 2005, e i decreti dirigenziali S.L. 488-99/D2 del 26 aprile 2004, S.L. 488-99/D3 del 17 maggio 2002 e S.L. 488-99/D3 del 4 agosto 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente atto;

Viste le domande delle ditte titolari delle specialità medicinali che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra indicati, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto, le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata, la determina dirigenziale S.L. 488-99/aD1 del 15 novembre 2005, e i decreti dirigenziali S.L. 488-99/D2 del 26 aprile 2004, S.L. 488-99/D3 del 17 maggio 2002 e S.L. 488-99/D3 del 4 agosto 2000, limitatamente alle specialità medicinali elencate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto, limitatamente alle confezioni a margine indicate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Il presente atto, che ha immediata efficacia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 25 maggio 2006

Il dirigente: MARRA

Allegato A) alla Determinazione n. R.S.L./488-99/aD5 del 25/05/2006

CODICE_AIC	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	RAGIONE_SOCIALE
025214026	STAFUSID	250 MG COMPRESSE RIVESTITE 12 COMPRESSE	FORMENTI SRL
026416281	ASACOL	800 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI 64 COMPRESSE	GIULIANI SPA
033045016	ACICLOVIR JET GENERICI	400 MG COMPRESSE 25 COMPRESSE	JET GENERICI
027880032	SUPPOSTE DI GLICERINA VITI	2500 MG SUPPOSTE 18 SUPPOSTE	MARCO VITI FARMACEUTICI SPA
028108025	CLARINASE	"AR" 20 CONFETTI	SCHERING-PLOUGH
023630080	URSACOL	225 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO 20 COMPRESSE	ZAMBON
023630092	URSACOL	450 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO 20 COMPRESSE	ZAMBON

06A06005

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 30 maggio 2006.

Misure di urgenza in merito alla numerazione in decade 4, utilizzata per il servizio informazioni elenco abbonati. (Deliberazione n. 18/06/CIR).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 30 maggio 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, l'art. 15 e l'art. 55;

Vista la delibera n. 36/02/CONS, del 6 febbraio 2002, recante «Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002;

Vista la delibera n. 180/02/CONS, del 13 giugno 2002, recante «Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale: disposizioni attuative», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 2002;

Vista la delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», (nel seguito Piano di numerazione) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2003, ed in particolare l'art. 24 dell'allegato alla delibera con il quale è stata introdotta la nuova categoria di numerazioni 12XY destinata ai servizi di informazione abbonati, categoria rubricata, all'art. 1 del medesimo allegato, tra le numerazioni per servizi non geografici;

Vista la delibera n. 15/04/CIR, del 3 novembre 2004, recante «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2004;

Vista la delibera n. 12/05/CIR del 19 maggio 2005, recante «Modifica del calendario di apertura delle numerazioni per servizi informazione abbonati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 dell'8 giugno 2005, con la quale è stata fissata al 1° ottobre 2005 la data di apertura al pubblico delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati e al 1° dicembre 2005 la data di cessazione dell'offerta del medesimo servizio su numerazioni in decade 4 stabilita dall'art. 8, comma 1, della citata delibera n. 15/04/CIR;

Vista la delibera n. 83/05/CIR del 9 dicembre 2005, recante «Misure di urgenza in merito alla numerazione in decade 4 utilizzata per il servizio informazioni elenco abbonati e trasparenza e pubblicazione delle informazioni sul prezzo del servizio informazioni elenco abbonati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2005, ed in particolare il comma 5 dell'art. 1, secondo il quale le disposizioni relative alla modalità di cessazione del servizio di cui ai commi precedenti dello stesso articolo sono applicate per un periodo non inferiore a centottanta giorni a partire dal 1° dicembre 2005;

Viste le note pervenute da alcuni operatori assegnatari di numerazione per servizi di informazione abbonati di servizi 12xy i quali, segnalando che un numero ancora consistente di clienti continua a chiamare le numerazioni in decade 4, richiedono una ulteriore estensione dell'obbligo di offerta del messaggio neutrale su tali numerazioni;

Considerato che gli operatori di accesso che utilizzavano numerazione in decade 4 per la fornitura di servizi informazione elenco abbonati e che sono, altresì, assegnatari di numerazione 12XY per servizi informazioni elenco abbonati, in assenza dei vincoli sulla neutralità dei messaggi forniti agli utenti stabiliti dalla delibera n. 83/05/CIR, si troverebbero in una situazione di vantaggio nei confronti degli altri operatori assegnatari di numerazione 12XY;

Considerato che il numero delle chiamate dirette alle numerazioni in decade 4 in precedenza impiegate per la fornitura del servizio informazioni elenco abbonati a partire dalla chiusura del servizio si è ridotto in misura significativa, tuttavia la circostanza che il numero complessivo di tali chiamate relative ai principali operatori di accesso risulta attualmente dell'ordine delle centinaia di migliaia mensili ed è ancora in diminuzione, induce a ritenere che vi siano ancora utenti che non sono a conoscenza che il servizio informazioni elenco abbonati non è più offerto sulle numerazioni in questione; tali potenziali clienti del servizio informazioni elenco abbonati, in assenza di obblighi specifici in merito, sarebbero oggetto di informazione non neutrale circa le nuove numerazioni utilizzate per i servizi in questione;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente prorogare la scadenza indicata dall'art. 1, comma 5, della delibera n. 83/05/CIR;

Ritenuto che tale proroga possa estendersi per un periodo non superiore a 120 giorni, non ulteriormente prorogabili, al fine di non costituire un gravame non proporzionato per gli operatori di accesso, portando peraltro la data di cessazione di tale obbligo coincidente con quella prevista dalle delibere n. 15/04/CIR e n. 12/05/CIR, per la cessazione di analogo obbligo per l'accesso alla numerazione 12;

Udita la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Proroga della disposizioni riguardanti le modalità di cessazione dell'uso delle numerazioni in decade 4 per il servizio informazioni elenco abbonati

1. Il termine di cui al comma 5, dell'art. 1, della delibera n. 83/05/CIR è prorogato al 30 settembre 2006. Fino a tale data rimangono in vigore le disposizioni relative alle modalità di cessazione del servizio recate dai commi da 1 a 4 dello stesso articolo.

La presente delibera è notificata agli operatori di accesso ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 30 maggio 2006

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
MANNONI - NAPOLI

06A05992

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 maggio 2006.

Modificazioni ed integrazioni del titolo 4 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 48/04, recante disposizioni in materia di adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale. (Deliberazione n. 104/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione 30 maggio 2006

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo n. 379/2003);

il decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (di seguito: decreto legge n. 136/2004);

la legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 136/2004;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 168/2003);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/2004, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 48/2004);

il documento per la consultazione 18 marzo 2005 recante sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: documento per la consultazione 18 marzo 2005);

la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2005 n. 140/2005 (di seguito deliberazione n. 140/2005);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005 n. 300/2005 (di seguito: deliberazione n. 300/2005);

le lettere della società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) in data 27 gennaio 2006 (prot. Autorità 002821 del 6 febbraio 2006) e in data 12 maggio 2006 (prot. Autorità 011758 del 15 maggio 2006) di seguito «lettera del 12 maggio».

Considerato che:

con il decreto legislativo n. 379/03, nell'ambito del servizio di dispacciamento, si persegue la finalità di concorrere alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento e del mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale per la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di capacità produttiva per far fronte all'aleatorietà della medesima domanda, nell'ambito delle prestazioni di risorse rese al Gestore della rete (oggi Terna);

l'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica del sistema elettrico nazionale è caratteristica distinta dalla sicurezza di funzionamento del medesimo sistema che, peraltro, viene garantita dal Gestore della rete (oggi Terna); ai sensi del decreto legislativo n. 79/1999, anche attraverso l'approvvigionamento e l'utilizzo della riserva operativa che, con decorrenza dalla data di entrata in funzione del dispacciamento di merito economico, viene acquisita con metodi di mercato;

l'art. 5 del decreto legislativo n. 379/2003 prevede che l'Autorità definisca il corrispettivo per la remunerazione, per un periodo transitorio con decorrenza 1° marzo 2004 e termine alla data di entrata in funzione del regime di remunerazione, di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo, della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento e del mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;

in attuazione di quanto previsto all'art. 5 del decreto legislativo n. 379/2003, con deliberazione n. 48/2004 l'Autorità ha, tra l'altro, regolato l'approvvigionamento delle risorse a garanzia dell'adeguatezza del sistema elettrico nazionale per il periodo transitorio compreso tra il 1° marzo e l'entrata in funzione del

regime di remunerazione di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo n. 379/2003 e che ad oggi tale regime definitivo non è ancora entrato in funzione;

la deliberazione n. 48/2004 ha determinato i corrispettivi da riconoscere agli utenti del dispacciamento per la disponibilità della capacità produttiva con riferimento ai periodi compresi tra il 1º marzo ed il 31 dicembre 2004 e successivamente per l'anno 2005;

l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 379/2003 dispone che l'Autorità definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali il Gestore della rete (oggi Terna) dovrà elaborare una proposta per disciplinare il sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica;

le risposte al documento per la consultazione 18 marzo 2005, da un lato, hanno evidenziato elementi di dissenso di alcuni operatori rispetto alle proposte formulate dall'Autorità e, dall'altro, hanno fatto emergere valutazioni molto eterogenee degli operatori circa i criteri e le condizioni che l'Autorità dovrebbe definire;

nell'anno 2005 si è registrata una differenza pari a 79,5 milioni di euro tra il gettito disponibile per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ed i costi a tal fine sostenuti dal Gestore della rete (oggi Terna) nel medesimo periodo, di cui 18,7 milioni di euro relativi al gettito G_{CAP1} di cui all'art. 35 e 60,8 milioni di euro relativi al gettito Gs di cui all'art. 36 della deliberazione n. 48/2004, come documentato nella lettera di Terna del 12 maggio;

con la lettera del 12 maggio Terna ha inoltre comunicato all'Autorità che parte dei residui dei gettiti del G_{CAP1} e Gs per l'anno 2005, per un ammontare di 73 milioni di euro, risultano ancora nella disponibilità del Gestore del sistema elettrico S.p.A. (di seguito: GSE);

la deliberazione n. 48/2004, commi 36.3 e 36.4, prevedeva per gli anni 2004 e 2005 un meccanismo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva che utilizzava come prezzo di riferimento il parametro PGn, definito come somma del parametro Ct e di un'altra componente a copertura dei costi fissi di produzione;

la deliberazione n. 300/2005 ha abolito il parametro Ct, prevedendo tra l'altro il successivo aggiornamento delle disposizioni relative all'approvvigionamento delle risorse a garanzia dell'adeguatezza del sistema elettrico nazionale per il periodo transitorio, di cui alla deliberazione n. 48/2004, relative all'anno 2006.

Ritenuto:

necessario definire il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva per il periodo compreso dal 1º gennaio al 31 dicembre 2006 e antecedente l'entrata in funzione del regime di remunerazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 379/2003;

necessario definire per l'anno 2006 un nuovo prezzo di riferimento, denominato *Prif*, sostitutivo del *PGn*, che tenga conto dei costi fissi di produzione già inclusi nel *PGn* e incorpori una componente indicativa dei costi variabili di produzione;

opportuno considerare, in ciascun mese del 2006, come valore di riferimento della componente indicativa dei costi variabili di produzione di cui al precedente alinea, la media aritmetica dei valori orari del prezzo di cui alla deliberazione n. 168/2003 comma 19.3 lettera *c)*, (PUN) nelle ore off-peak registrati nel medesimo mese;

opportuno che il meccanismo transitorio di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva per l'anno 2006 sia coerente con quello operativo negli anni precedenti;

opportuno che il gettito disponibile per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, tenuto conto anche dei residui relativi all'anno 2005, sia ripartito tra lo specifico corrispettivo di cui all'art. 35 della deliberazione n. 48/2004 e l'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 36;

opportuno utilizzare, nell'anno 2006, il residuo 2005 relativo al parametro G_{CAP1} per il finanziamento dello specifico corrispettivo di cui al comma 35.1 della deliberazione n. 48/2004 ed il residuo 2005 relativo al parametro Gs per il finanziamento dell'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 36 della medesima deliberazione n. 48/2004;

necessario che la parte dei residui dei gettiti G_{CAP1} e Gs del 2005, oggi nella disponibilità del GSE, siano versati a Terna;

Delibera:

1. Di modificare ed integrare l'allegato *A* alla deliberazione n. 48/2004 nei termini di seguito indicati, con efficacia per l'intero anno 2006:

all'art. 1, dopo l'alinea «prelievo residuo di area è il prelievo residuo di area di cui all'art. 4 della deliberazione n. 118/03;» è inserito l'alinea:

«prezzo medio off-peak(m) è la media aritmetica del prezzo di cui alla deliberazione n. 168/2003, comma 19.3, lettera *c)*, nelle ore di tale mese m denominate *off-peak*, definite come l'aggregato delle ore dei giorni festivi, del sabato, della domenica, delle ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra le 20 e le 24 dei giorni dal lunedì al venerdì;»;

all'art. 35, dopo il comma 35.7, è aggiunto il seguente comma:

«35.8 Terna determina, per l'anno 2006, il valore del parametro G_{CAP1} tenendo conto che:

a) la quota del gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 47, destinata alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1, è pari al prodotto tra 0,037 centesimi di euro/kWh e la

stima dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2006;

b) la differenza tra il valore assunto dal parametro G_{CAP1} nell'anno 2005 e la somma dei corrispettivi di cui al comma 35.1 riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacità produttiva nel medesimo anno 2005 è destinata alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei medesimi corrispettivi di cui al comma 35.1 nell'anno 2006;

c) i corrispettivi di cui al comma 35.1 sono applicati alla disponibilità di capacità produttiva definita ai sensi dell'art. 31 del presente provvedimento.»;

all'art. 36, al comma 36.3, prima delle parole «Il ricavo di riferimento RICR» sono inserite le parole: «Per gli anni 2004 e 2005»;

all'art. 36, dopo il comma 36.3, è inserito il seguente comma:

«36.3.1 Per l'anno 2006, il ricavo di riferimento RICR, espresso in euro, è pari a:

$$RICR = \sum_h \mathrm{Pr}if_h * q_h$$

dove:

h è un indice che rappresenta ciascuna ora dei giorni critici dell'anno;

$\mathrm{Pr}if_h$ è il prezzo relativo all'ora h, di cui alla tabella 5 allegata al presente provvedimento;

qh è l'energia elettrica venduta nell'ora h nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.»;

all'art. 36, al comma 36.4, prima delle parole «Il ricavo effettivo RICE» sono inserite le parole: «Per gli anni 2004 e 2005»;

all'art. 36, dopo il comma 36.3, è inserito il seguente comma:

«36.4.1 Per l'anno 2006, il ricavo effettivo RICE, espresso in euro, è pari a:

$$RICE = \sum_h \max\left[Peffettivo_h ; \mathrm{Pr}if_h * 0{,}8\right] * q_h$$

dove:

h è un indice che rappresenta ciascuna ora nei giorni critici dell'anno;

$Peffettivo_h$ è il prezzo medio orario dell'energia elettrica venduta nei mercati dell'energia nell'ora h, ponderato con riferimento all'energia elettrica venduta in tale ora nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;

$\mathrm{PR}if_h$ è il prezzo relativo all'ora h, di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento;

qh è l'energia elettrica venduta nell'ora h, nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;

dopo il comma 36.8 sono aggiunti i seguenti commi:

«36.9 Terna determina, per l'anno 2006, il valore del parametro G_S, come differenza tra:

a) il gettito complessivo rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 47, applicato all'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2006, aumentato delle disponibilità residue di cui al comma 36.10;

b) il gettito di cui al comma 35.8, lettera *a)*.

36.10 Le disponibilità residue da destinare alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei medesimi corrispettivi di cui al comma 36.5 nell'anno 2006 sono pari alla differenza tra il valore assunto dal parametro G_S nell'anno 2005 e la somma dei corrispettivi di cui al comma 36.5 riconosciuti da Terna per la ulteriore remunerazione della capacità produttiva nel medesimo anno 2005.».

Al Titolo 4 le parole «Gestore della rete» sono sostituite dalla parola «Terna»;

La tabella 1 allegata alla deliberazione è sostituita dalla seguente tabella:

Tabella 1 - $\mathrm{PR}if_h$

Fascia oraria	€/MWh	
	parte fissa	parte variabile
F1	82,99	prezzo medio off-peak(m)
F2	33,39	prezzo medio off-peak(m)
F3	18,07	prezzo medio off-peak(m)
F4	0,00	prezzo medio off-peak(m)

2. che entro il 31 dicembre 2006 il GSE versi a Terna l'ammontare corrispondente ai residui non distribuiti di G_{CAP1} e Gs e tutt'oggi nella disponibilità del GSE medesimo;

3. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;

4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo dell'allegato *A* alla deliberazione n. 48/2004 come risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte con il presente provvedimento.

Milano, 30 maggio 2006

Il presidente: ORTIS

06A05941

DELIBERAZIONE 30 maggio 2006.

Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali e modifiche al Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali, di cui alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04. (Deliberazione n. 105/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 maggio 2006

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» (di seguito: legge n. 239/2004);

la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004» (di seguito: legge n. 62/2005);

il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» (di seguito: decreto legislativo n. 206/2005);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 25 maggio 1999, n. 78/1999 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 78/1999);

la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/1999 (di seguito: deliberazione n. 158/1999);

la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 310/2001 (di seguito: deliberazione n. 310/2001);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 118/2003);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 168/2003);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/2004, come successivamente integrato e modificato (di seguito deliberazione n. 4/2004);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/2004, come successivamente integrato e modificato (di seguito deliberazione n. 5/2004);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2004, n. 126/2004 (di seguito deliberazione n. 126/2004);

la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2005, n. 141/2005 (di seguito: deliberazione n. 141/2005);

la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2005, n. 162/2005 (di seguito: deliberazione n. 162/2005);

il documento per la consultazione «Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica a clienti idonei finali».

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995 è finalità dell'Autorità garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;

dal 1° luglio 2004 sono clienti idonei tutti i clienti finali non domestici, per effetto della disposizione di cui all'art. 21 della direttiva 2003/54/CE, trasposta nell'ordinamento legislativo nazionale all'art. 14, comma 5-*quater*, del decreto legislativo n. 79/1999, come integrato dall'art. 1, comma 30, della legge n. 239/2004; e che, dal 1° luglio 2007, saranno idonei tutti i clienti finali;

con la deliberazione n. 162/2005, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto: la definizione di un Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali (di seguito: il Codice);

il 19 dicembre 2005 l'Autorità ha diffuso un documento per la consultazione avente ad oggetto il «Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica a clienti idonei finali»;

il Codice mira a stabilire norme che regolano i rapporti tra gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica e clienti idonei finali, in particolare nella fase pre-contrattuale;

un congruo numero di soggetti interessati ha accolto con favore le proposte dell'Autorità volte a definire regole di correttezza uniformi per la promozione della concorrenza, con l'obiettivo di aumentare la trasparenza delle offerte commerciali per la vendita di energia elettrica a clienti idonei finali;

alcuni soggetti interessati hanno espresso un orientamento contrario all'adozione del Codice, in quanto tale strumento inciderebbe sulla possibilità, per gli operatori, di definire liberamente le proprie offerte commerciali;

in relazione all'ambito di applicazione del Codice proposto dall'Autorità:

un primo gruppo di soggetti, di cui fanno parte alcuni esercenti, Aiget e Assoelettrica, ritiene che l'applicazione del Codice dovrebbe essere limitata ai soli clienti domestici, che acquisiranno l'idoneità dal 1º luglio 2007;

un secondo gruppo di soggetti, di cui fanno parte alcuni esercenti, Federutility e le associazioni rappresentative della clientela finale domestica e non domestica concordano con l'ambito di applicazione individuato nel documento di consultazione o ritengono che la soglia di consumo prevista per l'individuazione dei clienti a cui si applica il codice dovrebbe essere innalzata o rimossa;

alcuni soggetti interessati hanno tra l'altro segnalato le esigenze di:

prevedere, tra le informazioni che devono essere obbligatoriamente fornite al cliente prima della conclusione del contratto, che debba essere indicato il soggetto che stipulerà i contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento in prelievo con il distributore e con Terna S.p.A., se diverso dall'esercente;

non penalizzare gli esercenti che, avendo un numero di clienti inferiore alla soglia prevista dalla deliberazione n. 4/2004, non siano tenuti al rispetto dei livelli di qualità commerciale relativi all'attività di vendita;

non prevedere l'obbligo di compilare e consegnare al cliente una scheda riepilogativa dei corrispettivi associati all'offerta contrattuale in quanto ciò limiterebbe la libera iniziativa commerciale e la confrontabilità dei prezzi, a cui la scheda è finalizzata, risulterebbe impraticabile;

alcuni esercenti, Aiget e Assoelettrica hanno richiesto di limitare il riconoscimento del diritto di recesso senza oneri, entro un termine predefinito, dai contratti negoziati in luoghi diversi dai locali commerciali dell'esercente o mediante tecniche di comunicazione a distanza, alle sole persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Ritenuto che:

sia opportuno definire un Codice di condotta commerciale che contenga, disposizioni tali da garantire misure idonee a tutelare i clienti finali, prevedendo, in particolare:

le regole generali di correttezza che gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica sono tenuti ad osservare nella promozione delle offerte contrattuali a clienti idonei finali;

le informazioni minime relative alle condizioni economiche e contrattuali delle offerte che gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica sono tenuti a rendere note ai clienti idonei finali prima della conclusione del contratto;

regole per garantire la chiarezza e la trasparenza di testi e condizioni contrattuali e la loro piena conoscenza;

il Codice di condotta commerciale non limiti la possibilità, per gli esercenti, di definire liberamente le proprie offerte, in quanto non incide sul contenuto delle offerte contrattuali ed economiche, ma fissa garanzie di trasparenza e di ampia informazione a beneficio dei clienti finali a cui è rivolto;

sia opportuno, anche a fini di semplificazione, prevedere che il codice si applichi a tutti i clienti idonei finali alimentati in bassa tensione;

sia opportuno, in considerazione dell'esigenza di strumenti volti ad agevolare la scelta del cliente tra le diverse offerte economiche e tenendo conto di alcune indicazioni emerse nel corso della consultazione, prevedere:

che l'esercente debba consegnare al cliente una scheda di riepilogo dei corrispettivi previsti dall'offerta;

che detta scheda venga definita dall'Autorità con successivo apposito provvedimento, in esito ad ulteriore confronto con i soggetti interessati, attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro;

non sia opportuno, in considerazione della necessità di tutelare tutti i clienti che, alla luce dello stato di effettivo sviluppo della concorrenza non sono dotati di un'efficace capacità di negoziare i propri contratti, dare seguito ad alcune proposte avanzate dai soggetti interessati, alcuni dei quali hanno in particolare richiesto:

di limitare l'applicazione del codice ai soli clienti domestici, che acquisiranno l'idoneità dal 1º luglio 2007;

di limitare il riconoscimento del diritto di recesso senza oneri, entro un termine predefinito, dai contratti stipulati in luoghi diversi dai locali commerciali dell'esercente o mediante tecniche di comunicazione a distanza, alle sole persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

sia opportuno, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2003/54/CE, definire la procedura che gli esercenti sono tenuti a seguire in caso di variazione unilaterale delle clausole contrattuali prima della scadenza dei contratti;

sia opportuno, ai fini di armonizzazione tra i due Codici e con quanto previsto all'art. 64, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2005, modificare l'art. 12, comma 12.3, dell'allegato *A* alla deliberazione n. 126/2004 (Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali), portando il termine per l'esercizio del diritto di recesso senza oneri a dieci giorni decorrenti dalla data della conclusione del contratto.

Delibera:

1. di approvare il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato *A*);

2. di definire con successivo provvedimento, la scheda di riepilogo dei corrispettivi prevista all'art. 11, comma 1, lettera *c)*, del Codice di condotta commerciale, di cui all'allegato *A* della presente deliberazione;

3. di istituire un gruppo di lavoro, che coinvolga, ove possibile, gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica e le loro associazioni e le associazioni rappresentative dei clienti finali, finalizzato all'individuazione di ulteriori misure per la confrontabilità dei prezzi e alla definizione della scheda di riepilogo dei corrispettivi di cui al precedente punto 2., da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del direttore generale dell'Autorità;

4. di fissare al 1° gennaio 2007 la data di entrata in vigore del Codice di condotta commerciale di cui all'allegato *A* della presente deliberazione;

5. di modificare, a decorrere dal 1° luglio 2006, l'allegato *A* alla deliberazione n. 126/2004 nei seguenti termini: all'art. 12, comma 12.3, le parole «entro sette giorni» sono sostituite dalle parole «entro dieci giorni»; alla Scheda 1, punto 3, le parole «entro 7 giorni dalla stipulazione» sono sostituite dalle parole «entro 10 giorni dalla stipulazione»;

6. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;

7. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità n. 126/2004, come risultante dalle modificazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 30 maggio 2006

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI IDONEI FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente Codice di condotta commerciale si adottano, in quanto compatibili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/2004, (di seguito: deliberazione n. 5/04) come successivamente integrato e modificato e le seguenti definizioni:

a) clienti finali sono i clienti idonei finali del settore elettrico alimentati in bassa tensione;

b) esercenti l'attività di vendita di energia elettrica sono i soggetti che svolgono l'attività di vendita ai clienti idonei finali.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Codice di condotta commerciale stabilisce norme che regolano i rapporti tra gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica (di seguito: esercenti) e i clienti finali (di seguito: clienti).

Art. 3.

Diffusione dell'informazione

1. Gli esercenti forniscono in modo trasparente, completo e non discriminatorio le informazioni relative alle proprie offerte contrattuali e adottano ogni ragionevole misura per soddisfare le esigenze di informazione e assistenza dei clienti nella valutazione di tali offerte. A tal fine indicano, in tutta la modulistica e nelle comunicazioni commerciali, un recapito a cui il cliente può rivolgersi per ottenere informazioni relative all'offerta.

Art. 4.

Criteri per la redazione dei contratti

1. I contratti predisposti dagli esercenti sono redatti utilizzando un carattere di stampa leggibile e un linguaggio chiaro e comprensibile per tutti i clienti.

2. Nel caso in cui nel contratto vengano citate fonti normative di qualsiasi specie, la citazione deve essere accompagnata dall'indicazione del titolo della norma e dei riferimenti di pubblicazione, in modo che il cliente ne possa agevolmente prendere visione.

Art. 5.

Formazione del personale commerciale

1. Gli esercenti provvedono a fornire al personale incaricato, a qualunque titolo, delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali o alla conclusione di contratti una formazione tale da garantire la conoscenza delle caratteristiche di tali offerte, del contenuto del Codice di condotta commerciale e dei diritti riconosciuti ai clienti e ne garantiscono l'aggiornamento.

2. Gli esercenti adottano misure affinché il personale incaricato, a qualunque titolo, delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali o alla conclusione di contratti non diffonda notizie non veritiere relativamente agli effetti che potrebbero derivare al cliente dalla mancata accettazione dell'offerta, o atte a determinare il discredito dei concorrenti.

TITOLO II

CRITERI PER LA COMUNICAZIONE DEI PREZZI DI FORNITURA DEL SERVIZIO

Art. 6.

Criteri di comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio

1. Al fine di garantire un corretto confronto tra le diverse offerte, qualora siano comunicate informazioni relative ai prezzi di fornitura del servizio previsti dalle offerte contrattuali, qualunque sia la forma di comunicazione adottata, tali informazioni devono uniformarsi ai seguenti criteri:

a) i corrispettivi dovuti dai clienti per la prestazione del servizio sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte, specificando che saranno gravati dalle imposte;

b) i corrispettivi unitari dovuti in proporzione al consumo di energia elettrica, eventualmente articolati in scaglioni o differenziati per fasce orarie di consumo, sono indicati in centesimi di euro per kWh; i corrispettivi unitari dovuti in misura fissa sono indicati in centesimi di euro/cliente/anno; i corrispettivi unitari dovuti in proporzione alla potenza impegnata sono indicati in centesimi di euro per kW/anno; i corrispettivi unitari dovuti per eventuali prelievi di energia reattiva sono indicati in centesimi di euro per kvarh;

c) eventuali corrispettivi diversi dai corrispettivi di cui alla precedente lettera *b)* sono indicati nel loro valore unitario e sono accompagnati da una descrizione sintetica delle modalità di applicazione;

d) per i corrispettivi soggetti a indicizzazione deve essere indicata la frequenza dei possibili aggiornamenti e devono essere fornite una descrizione sintetica del criterio di indicizzazione, l'indicazione del valore unitario massimo raggiunto dal corrispettivo nel corso degli ultimi dodici mesi e l'indicazione del periodo durante il quale tale valore massimo è stato applicato.

2. Gli esercenti rendono disponibile almeno uno strumento informativo al quale i clienti possono accedere per ottenere informazioni circa le aliquote delle imposte di cui al precedente comma 1, lettera a.

3. Qualora i prezzi di fornitura del servizio offerti siano comunicati in termini di sconto rispetto ai prezzi offerti da un altro esercente o ai corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita di cui al Testo integrato approvato con deliberazione n. 5/2004, l'esercente rende disponibile almeno uno strumento informativo al quale i clienti possono accedere per ottenere informazioni complete circa i corrispettivi utilizzati come riferimento per la determinazione dello sconto.

4. Qualora lo sconto sia presentato come riferito non al prezzo finale, ma ad una o più delle sue componenti, deve essere fornita indicazione al cliente dello sconto praticato sulla componente specifica e dell'incidenza percentuale media dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte, specificando che quest'ultimo sarà gravato da imposte.

Art. 7.

Criteri di comunicazione delle informazioni relative alla spesa complessiva

1. Qualora siano fornite informazioni relative alla stima della spesa complessiva associata ai prezzi di fornitura del servizio previsti dalle offerte contrattuali, qualunque sia la forma di comunicazione adottata, l'informazione deve uniformarsi ai criteri di cui al precedente art. 6 e ai seguenti criteri:

a) l'informazione deve avere per oggetto la spesa complessiva risultante dall'applicazione su base annua di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all'esecuzione del contratto, inclusi i corrispettivi dovuti dal cliente all'esercente a rimborso di prestazioni fornite da terzi, in vigore al momento della diffusione dell'informazione, e per consumi di energia elettrica individuati ai sensi del comma 2;

b) l'informazione deve essere presentata fornendo separata evidenza della spesa annua associata a ciascuno dei corrispettivi;

c) in presenza di corrispettivi o sconti applicati solo al verificarsi di particolari condizioni previste dal contratto, l'informazione deve essere presentata fornendo separata evidenza della spesa complessiva annua associata al verificarsi di tali condizioni o al mancato verificarsi di tali condizioni;

d) eventuali agevolazioni economiche riconosciute al cliente al momento della conclusione del contratto, quali ad esempio sconti o altri benefici economici, ma non connesse alla sua esecuzione, sono escluse dal calcolo della spesa complessiva annua;

e) qualora uno o più corrispettivi siano soggetti a indicizzazione o variazione automatica, deve essere specificato in modo chiaro, evidente e inequivocabile che l'informazione ha per oggetto un valore indicativo e soggetto a variazione;

f) l'informazione deve essere associata all'indicazione della durata del contratto, del periodo nel quale sono in vigore i corrispettivi unitari utilizzati per il calcolo, nonché della durata e delle eventuali condizioni limitative dell'offerta.

2. Ai fini della diffusione delle informazioni di cui al comma 1, per l'applicazione dei corrispettivi dovuti in relazione al consumo di energia elettrica, la spesa complessiva annua è calcolata utilizzando uno o più livelli di consumo annuo di riferimento indicati nella Tabella 1 allegata al presente Codice. Qualora si utilizzi un livello di consumo annuo diverso da quelli indicati nella Tabella 1, deve essere contestualmente presentata anche l'informazione relativa alla spesa complessiva annua associata ai livelli di consumo annuo indicati nella Tabella 1 che risultano immediatamente inferiore e immediatamente superiore al livello di consumo prescelto.

3. In presenza di corrispettivi articolati su base oraria, deve essere indicato il criterio di ripartizione dei consumi annui, individuati ai sensi del precedente comma 2, adottato ai fini del calcolo della spesa complessiva annua, specificando in che misura la spesa complessiva potrà variare nel caso in cui la ripartizione dei consumi del cliente si discosti da quella ipotizzata.

TITOLO III

OBBLIGHI RELATIVI ALLA PROMOZIONE DELLE OFFERTE CONTRATTUALI

Art. 8.

Informazioni minime da fornire nelle comunicazioni a scopo commerciale

1. Fatte salve le previsioni in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, le comunicazioni che contengono informazioni relative alle condizioni di fornitura oggetto di una o più offerte contrattuali riportano, utilizzando modalità idonee ad assicurarne una chiara percezione, almeno le seguenti informazioni:

a) indicazione delle caratteristiche dell'offerta e delle eventuali condizioni limitative dell'offerta;

b) indicazione di un recapito al quale il cliente può rivolgersi per ottenere le informazioni di cui all'art. 10.

2. Qualora le comunicazioni a scopo commerciale riportino informazioni relative ai corrispettivi dell'offerta esse si uniformano ai criteri previsti dal Titolo II.

Art. 9.

Riconoscibilità e regole di comportamento del personale commerciale

1. Gli esercenti assicurano la riconoscibilità del personale incaricato a qualunque titolo delle attività finalizzate alla promozione di offerte contrattuali e alla conclusione di contratti.

2. Qualora il cliente venga contattato in luoghi diversi dalla sede o dagli uffici commerciali dell'esercente o telefonicamente, il personale commerciale si identifica e:

a) consegna al cliente un documento dal quale risultino i propri elementi identificativi, gli elementi identificativi e i recapiti dell'esercente (indirizzo, numeri telefonici, fax, sito internet, ecc.); in caso di contatto solo telefonico fornisce gli elementi identificativi e il recapito telefonico dell'esercente. Il recapito telefonico deve essere idoneo a consentire l'identificazione del personale;

b) informa il cliente che il contatto è finalizzato alla presentazione di un'offerta contrattuale o alla conclusione di un contratto, prima di richiedere qualunque dato o documento relativo alla fornitura del cliente oggetto del contatto.

Art. 10.

Informazioni preliminari alla conclusione del contratto

1. In occasione della proposta di un'offerta contrattuale, qualunque sia la modalità con cui il cliente viene contattato e, in ogni caso, prima della conclusione del contratto il cliente deve ricevere le seguenti informazioni:

a) l'identità dell'esercente e dell'eventuale intermediario incaricato per la conclusione del contratto e un recapito dell'esercente;

b) la durata della validità dell'offerta e le modalità di adesione;

c) le eventuali condizioni limitative dell'offerta;

d) le condizioni contrattuali ed economiche proposte dall'esercente;

e) la durata del contratto e le modalità di rinnovo;

f) le modalità e i termini di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto;

g) le modalità e i tempi per l'avvio dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti a carico del cliente per la stipula dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento in prelievo di cui all'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03);

h) l'identità del soggetto che, nel caso di conferimento del mandato di cui all'art. 5, comma 5.3, della deliberazione n. 168/2003, stipulerà contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento in prelievo, se diverso dall'esercente;

i) qualora l'esercente sia tenuto al rispetto degli obblighi in tema di qualità commerciale di cui all'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/2004, come successivamente integrata e modificata, i livelli di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell'esercente definiti ai sensi della normativa in vigore, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di sua competenza e i livelli effettivi di qualità riferiti all'anno precedente; qualora l'esercente abbia definito propri livelli di qualità l'informazione riguarda tali livelli.

2. Il cliente del mercato vincolato a cui venga proposta un'offerta contrattuale deve essere informato degli effetti dell'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 2 della deliberazione 20 ottobre 1999, n. 158/99.

3. Qualora le condizioni economiche dell'offerta contrattuale siano definite in termini di sconto rispetto alle condizioni economiche offerte da un diverso esercente, contestualmente alle condizioni contrattuali di cui al comma 1, lettera *d)* devono essere comunicate anche le corrispondenti condizioni contrattuali associate alle condizioni economiche utilizzate come riferimento, se diverse da quelle oggetto dell'offerta.

4. Qualora l'offerta contrattuale riguardi la fornitura congiunta di energia elettrica e di gas, oltre alle informazioni relative ai due servizi, fornite nel rispetto del presente Codice di condotta commerciale e del Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali approvato con deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/2004, devono essere specificati i vincoli e gli effetti eventualmente previsti nel caso di estinzione di uno solo dei due contratti.

5. Qualora il contatto tra l'esercente e il cliente avvenga al di fuori dei locali commerciali, l'esercente è tenuto ad informare il cliente della facoltà di recedere di cui al successivo art. 11, comma 3.

6. Qualora il contatto tra l'esercente ed il cliente avvenga mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata di documentazione scritta, l'esercente informa il cliente:

a) prima di proporre l'adesione al contratto, circa le modalità attraverso le quali è possibile ottenere le informazioni di cui al comma 1 in forma scritta;

b) della facoltà di recesso di cui al successivo art. 11, comma 4.

TITOLO IV

CONTRATTO

Art. 11.

Consegna del contratto e diritto di ripensamento

1. Prima della conclusione del contratto o comunque entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento, l'esercente consegna o trasmette al cliente in forma cartacea o, a scelta del cliente, su altro supporto durevole:

a) una copia integrale del contratto;

b) la nota informativa di cui alla Scheda 1, allegata al presente Codice, che riporta in calce gli elementi identificativi dell'esercente e dell'incaricato che ha proposto o concluso il contratto;

c) una scheda riepilogativa dei corrispettivi conforme allo schema che verrà definito con successivo provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

2. In qualunque momento successivo all'esecuzione del contratto, su richiesta, l'esercente trasmette al cliente copia integrale del contratto e la scheda riepilogativa dei corrispettivi di cui al precedente comma 1, lettera *c)*, informandolo preventivamente circa le modalità di trasmissione e l'eventuale rimborso dei costi sostenuti per la spedizione posti a suo carico.

3. Qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali dell'esercente, il cliente può recedere dal contratto senza oneri entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data della conclusione.

4. Qualora il contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il cliente può recedere senza oneri entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del contratto.

Art. 12.

Termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale di clausole contrattuali

1. Qualora nel periodo di validità di un contratto nel quale è esplicitamente prevista la facoltà per l'esercente di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte dell'esercente a tale facoltà, l'esercente ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti interessati con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle variazioni.

2. La comunicazione di cui al comma 1 non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

3. La comunicazione di cui al comma 1 contiene, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni:

a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta;

b) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;

c) la decorrenza della variazione proposta;

d) i termini e modalità per la comunicazione da parte del cliente dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri.

TABELLA 1

Volumi di consumo annuo di riferimento ai fini del calcolo della spesa complessiva annua di cui all'art. 7

Clienti non domestici. Consumo (kWh/anno)	Clienti domestici. Consumo (kWh/anno)
5.000	600
10.000	1.200
30.000	3.500
50.000	7.500
160.000	20.000

SCHEDA 1: NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE

Il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali

Dal 1º luglio 2004 tutti i clienti non domestici e dal 1º luglio 2007 tutti i clienti del servizio elettrico divengono liberi, potendo così scegliere il venditore di energia elettrica e il contratto di fornitura che meglio risponda alle proprie esigenze.

Il cliente che è diventato idoneo può scegliere di abbandonare il suo vecchio fornitore, può uscire dal mercato vincolato ed entrare nel mercato libero. Mentre nel mercato vincolato le condizioni contrattuali ed economiche sono regolate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel mercato libero vengono negoziate tra il cliente e il nuovo fornitore. Non cambiano invece le caratteristiche tecniche e di qualità del servizio erogato, perché il distributore (cioè il soggetto che trasporta l'energia elettrica sulle proprie reti) rimane lo stesso.

Il cliente che stipula un contratto sul mercato libero deve inoltre stipulare il contratto di trasmissione e distribuzione (con il distributore) e il contratto di dispacciamento (con Terna S.p.A.), ma a tal fine può incaricare il suo nuovo fornitore, dandogli apposito mandato.

Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l'offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato, con deliberazione 30 maggio 2006 n. 105/06 un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita dell'energia elettrica precise regole di comportamento.

1. Trasparenza delle proposte contrattuali

Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre:

identificarsi, specificare l'impresa di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata;

fornire al cliente informazioni dettagliate sul contratto proposto;

specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l'avvio del servizio;

fornire al cliente informazioni sugli adempimenti relativi contratti di distribuzione e dispacciamento;

indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all'offerta contrattuale proposta.

Se il cliente viene contattato per telefono, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta.

2. Contratto

Il contratto deve indicare l'identità e l'indirizzo dell'impresa di vendita e dovrebbe contenere almeno le seguenti clausole:

tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente;

la data di avvio del servizio e la durata del contratto;

il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;

le eventuali garanzie che il cliente deve fornire all'impresa di vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale);

tutti gli oneri e le spese a carico del cliente;

come e quando saranno misurati i consumi;

quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il cliente dovrà pagarle;

le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita;

i casi in cui l'impresa di vendita deve versare al cliente un indennizzo automatico;

come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita.

3. Documentazione e diritto di ripensamento

Al momento della sottoscrizione, il cliente deve ricevere una copia scritta del contratto.

Se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale), il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dalla stipulazione.

Se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono):

entro 10 giorni l'impresa di vendita deve inviare al cliente una copia scritta del contratto;

il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dal ricevimento del contratto.

4. Riepilogo

Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica, verifichi quindi, che, chi le ha proposto il contratto:

abbia indicato il nome e un recapito dell'impresa di vendita dell'energia elettrica;

abbia fornito informazioni chiare su:

il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;

le altre spese a carico del cliente previste dal contratto;

la durata del contratto;

come e quando saranno misurati i consumi;

con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio;

i tempi per l'avvio del servizio;

abbia consegnato una copia scritta del contratto;

Impresa di vendita ....

Incaricato che ha proposto il contratto ....

Denominazione dell'offerta contrattuale ....

Luogo e data di consegna/di invio al cliente

06A05942

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 22 giugno 2006, n. **29.**

Rilevazioni previste dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
A tutti i Ministeri:
Gabinetto
Direzione generale affari generali e del personale
Al direttore dell'Agenzia delle dogane
Al direttore dell'Agenzia delle entrate
Al direttore dell'Agenzia del territorio
Ai servizi di controllo interno o nuclei di valutazione presso le amministrazioni pubbliche
Agli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri
Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica
Al Ministero dell'interno - Direzione generale per l'amministrazione civile
Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Presidenza
Alla Corte dei conti - Servizio rapporti al Parlamento
All'A.Ra.N. - Presidenza
All'ISTAT - Presidenza
Ai Dipartimenti e agli uffici dirigenziali generali del Ministero dell'economia e delle finanze

Oggetto: Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - La relazione allegata al Conto Annuale sulla gestione per i Ministeri, Agenzie fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Anno 2005.

Di seguito alla circolare n. 15 del 16 marzo 2006 concernente le rilevazione previste dal titolo V del ***D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165***, effettuate dallo scrivente Dipartimento, ad integrazione delle informazioni già fornite, si trasmettono le istruzioni e la modulistica necessarie per la rilevazione **"Relazione al conto annuale - anno 2005"** dei Ministeri, Agenzie Fiscali, Presidenza del Consiglio.

La rilevazione dell'anno 2005 presenta le seguenti novità:

- le attività istituzionali sono state riviste in base alla classificazione internazionale "COFOG" (Classification Of the Function of the Government) applicata nel SEC'95;
- il tempo effettivamente lavorato e retribuito è rilevato secondo i criteri stabiliti dai regolamenti comunitari sulle statistiche di base fornita dall'ILO[1] e richiamata sia dal System of National Accounts (SNA 93)[2] che dal SEC'95[3].

[1] 10th ICLS, "Resolution concerning statistics of hours work", 1962.
[2] U.N., IMF,Eurostat, OECD, World Bank, "System of National Accounts – SNA 1993", §17.11.
[3] Regolamento (CE) n.2223/96 del Consiglio relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità, § 11.26-28.

Termini e modalità di invio dei dati

I termini di invio sono così fissati:

- dal 10 luglio al 10 settembre 2006: i referenti amministrativi inseriscono nel sistema SICO le strutture organizzative (UO);

- d**al 10 settembre al 27 ottobre 2006:** inizia la rilevazione vera e propria mediante inserimento nel sistema SICO dei dati relativi al personale ed alle attività svolte.

In caso di inserimento anticipato delle UO da parte dei referenti amministrativi è possibile richiedere all'IGOP di avviare con anticipo anche l'immissione dei dati.

Particolari modalità di invio dei dati

E' possibile inviare i dati in FTP previa verifica con i rappresentanti delle singole amministrazioni del tracciato record del protocollo di colloquio da utilizzare.

Istruzioni e modulistica

I modelli di rilevazione relativi alla ***relazione allegata*** Ministeri, Agenzie fiscali e Presidenza del Consiglio saranno resi disponibili esclusivamente in formato elettronico, sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze al seguente indirizzo: www.HomePageSico.mef.gov.it. Nello stesso sito la presente circolare è consultabile in modalità web e PDF.

Help Desk

Come per la scorsa rilevazione, sarà assicurata, attraverso un servizio di ***help desk***, l'assistenza necessaria per la soluzione delle problematiche tecniche ed amministrative connesse alla rilevazione. Nella sezione "Assistenza" a fine circolare sono indicati i numeri telefonici e gli indirizzi di posta elettronica cui fare riferimento. Ulteriori informazioni sull'attività di assistenza saranno rese note nel corso della rilevazione sul sito internet allo specifico indirizzo sopra riportato.

Responsabile del procedimento amministrativo – Sanzioni

Per l'individuazione del responsabile del procedimento e le sanzioni previste in caso di mancato invio dei dati si fa rinvio a quanto precisato nella circolare n. 16 del 25 marzo 2006.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

Presentazione

LA RILEVAZIONE DELLA RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE
Ministeri, Presidenza del Consiglio, Agenzie fiscali

Le indicazioni contenute nel presente documento illustrano nel dettaglio le modifiche intervenute nell'applicativo SICO per la rilevazione 2005, e rappresentano pertanto un utile strumento di guida per l'utente nelle singole fasi dell'indagine.

Nell'anno di rilevazione precedente è stata condotta con alcuni Ministeri un'attività sperimentale per verificare la possibilità di superare la classificazione delle attività istituzionali fino ad allora utilizzata frutto del lavoro congiunto fra RGS e ISTAT, verso una nuova che, pur garantendo l'omogeneità dei dati e la possibilità di ottenere una visione d'insieme dell'intera Pubblica amministrazione, assicuri ad ogni Amministrazione la possibilità di riconoscere le funzioni che svolge in relazione ai propri obiettivi.

La sperimentazione si è svolta in coerenza con quanto previsto dalla classificazione internazionale COFOG - Classification Of the Function of the Governament - recepita dal Sec'95. Si tratta di un primo importante passo verso l'integrazione - pur nel rispetto dei precisi ruoli ed obiettivi - dell'attività dei servizi di controllo interno delle amministrazioni e di quella svolta dalla RGS per le rilevazioni di Contabilità Economica e di Conto Annuale - Relazione Allegata. Quest'ultima rilevazione è utilizzata in ambito SISTAN dall'ISTAT ai fini della pubblicazione delle Statistiche delle Amministrazioni Pubbliche.

L'esito della sperimentazione condotta ha permesso alle Amministrazioni coinvolte di delineare il quadro completo delle peculiari attività di competenza secondo criteri omogenei nella definizione delle missioni istituzionali, dei macroservizi e servizi.

Le novità introdotte a partire da quest'anno relative a tutte le amministrazioni sulle variabili di rilevazione permettono di ottenere una migliore specificazione per singola unità organizzativa delle risorse in carico, del relativo tempo effettivamente lavorato e del tempo retribuito. Ciò consentirà, almeno per ciò che riguarda il costo del lavoro, di rendere più incisiva la capacità di controllo e costante monitoraggio della spesa pubblica.

Le modifiche introdotte nella rilevazione sono:

- la nozione di tempo effettivamente lavorato e retribuito, come stabilito dai regolamenti comunitari sulle statistiche di base fornita dall'ILO[3] e richiamata sia dal System of National Accounts (SNA 93)[4] che dal SEC'95[3];

- la nozione di attività istituzionali, definite attraverso le mappature delle Missioni Istituzionali, Servizi S1 e S2 sulla struttura organizzativa delle singole Amministrazioni, in corso di elaborazione tra le Istituzioni stesse e l'RGS.

Le novità dell'applicativo Sico, rivolte a semplificare l'impegno delle amministrazioni per la raccolta dei dati, sono le seguenti:

– tra le modalità di prestazione del servizio è stato aggiunto il campo "giorni di reggenza";

[3] 10th ICLS, "Resolution concerning statistics of hours work", 1962.
[4] U.N., IMF,Eurostat, OECD, World Bank, "System of National Accounts – SNA 1993", §17.11.
[3] Regolamento (CE) n.2223/96 del Consiglio relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità, § 11.26-28.

- tra le causali di assenza è stato aggiunto il campo "sciopero";
- le Missioni Istituzionali, i Servizi S1 ed S2 sono precaricate sul sistema informativo;
- il referente amministrativo potrà inserire la struttura organizzativa ed effettuare l'associazione delle unità organizzative con le Missioni Istituzionali, Servizi S1 ed S2, direttamente nel sistema SICO;
- le amministrazioni avranno la possibilità di effettuare l'invio dei dati anche per via telematica, previa verifica della funzionalità del protocollo di colloquio;
- **per la rilevazione dell'anno 2005 non viene richiesta la compilazione della Tabella T23 relativa ai prodotti.**

La presente circolare si compone di due parti, una ad utilizzazione esclusiva del referente amministrativo l'altra per gli utenti abilitati ad operare nel sistema.
Nella prima parte verranno descritte le istruzioni utili al referente amministrativo per l' inserimento delle strutture organizzative e la relativa associazione con le "attività istituzionali" già caricate sul sistema. Nella seconda parte verranno illustrati tutti i passaggi che gli utenti abilitati dovranno seguire per l'inserimento dei dati.

SEZIONE I

I COMPITI DEL FUNZIONARIO REFERENTE AMMINISTRATIVO

I COMPITI DEL FUNZIONARIO REFERENTE AMMINISTRATIVO

Le fasi dell'indagine che coinvolgono la figura del referente amministrativo sono:
- predisposizione della struttura organizzativa dell'istituzione (inserimento, cancellazione e modifica delle unità organizzative);
- associazione della struttura organizzativa alle Missioni Istituzionali, Servizi S1 ed S2 precedentemente comunicate dall'Amministrazione;
- supervisione e assistenza all'inserimento dei dati da parte degli uffici;
- validazione dei dati.

1. COME PARTIRE

Per poter inserire i dati della Relazione al conto annuale nel sistema della Ragioneria Generale dello Stato occorre collegarsi al sito http://www.sico.tesoro.it.
Non appena connessi a SiCo, apparirà una schermata nella quale il referente deve digitare la propria login e la sua password (vedi fig.1.1).

Fig. 1.1 – Identificazione referente

La login per il referente conferisce dei privilegi rispetto alle utenze assegnate ai singoli uffici, in considerazione delle responsabilità che gli sono attribuite, tra cui quella di fornire assistenza ai singoli uffici e di inserire i dati per quelli che, essendo sprovvisti di collegamento alla rete internet, non potranno effettuarlo in maniera autonoma.

1.1 MODIFICA PASSWORD ED E-MAIL

Il referente che intende modificare la password della propria utenza dovrà cliccare su "*Cambia password/e-mail*" (fig.1.2). Comparirà la seguente schermata:

Fig. 1.2 – Modifica password ed e-mail

La nuova password scelta dal referente andrà digitata sia nel campo "*Nuova Password*" che nel campo "*Conferma Password*".
Prima di premere il tasto "*Conferma*" occorre verificare che nel campo "*Indirizzo e-mail*" sia riportato correttamente l'indirizzo e-mail del referente.
Premendo il tasto "*Conferma*" il sistema verifica l'esattezza della login e della password e, nel caso non vi siano stati errori di digitazione (attenzione sempre all'uso delle lettere maiuscole e minuscole), consentirà l'accesso a SICO.

Fig. 1.3 – Accesso sistema gestionale

Per accedere all'area relativa alla Relazione al conto annuale occorrerà selezionare "*sistema gestionale*"

Fig. 1.4 – Accesso alle aree di rilevazione

e poi "*consuntivo attività*".

2. INSERIMENTO STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il primo passo da compiere per l'inserimento della struttura organizzativa è il seguente: come mostrato nella schermata in fig.2.1 il referente dovrà scegliere la funzione in basso a destra: "*Gestione unità organizzative livelli successivi*".

Fig. 2.1 – Accesso area rilevazione consuntivo attività

Nelle schermate immediatamente successive verrà richiesto:1) la conferma dell'anno di rilevazione "*2005*"; 2) la conferma della tipologia di istituzione (quella a cui il referente amministrativo appartiene); 3) la scelta dell'istituzione. In quest'ultimo caso utilizzando il tasto cerca verrà visualizzata l'istituzione di appartenenza in automatico, che andrà confermata per passare all'immagine successiva (fig.2.2).

Fig.2.2–Scelta del livello gerarchico dell'UO da inserire

Il referente deve selezionare il livello gerarchico dell'Unità Organizzativa che intende inserire. Una volta effettuata questa scelta nella schermata successiva (fig.2.3) verranno visualizzate tutte le unità organizzative valide corrispondenti al livello gerarchico scelto. **<u>Si fa presente che il referente amministrativo può inserire unità organizzative a partire dal 3° livello gerarchico</u>**. Le unità di 2° livello che eventualmente l'amministrazione ha necessità di inserire dovranno essere comunicate agli uffici IGOP.

Fig.2.3 – Inserimento delle UO

Per inserire una nuova Unità Organizzativa il referente deve cliccare sul pulsante "*Inserisci una nuova unità organizzativa (Liv.Ger *)*" alla fine della schermata e passare all'immagine visualizzata in fig.2.4

Figura 2.4 – Inserimento informazioni sulla nuova UO

Il primo passo è quello di selezionare l'unità organizzativa di livello gerarchico superiore a quello dell'unità organizzativa che si sta inserendo mediante la tendina relativa al campo "*Unità organizzativa di * livello*".

Devono poi essere <u>obbligatoriamente e correttamente</u> riempiti i seguenti campi: "*Tipo Organismo*", "*Descrizione dell'Unità Organizzativa*", "*E-mail*", "*Decorrenza Unità Organizzativa*", "*Localizzazione Unità Organizzativa*", "*Tenuta all'invio per il consuntivo*"(considerando che quest'ultimo campo si trova alla fine della schermata e va biffato relativamente al consuntivo attività se l'unità è tenuta all'invio, diversamente va lasciata in bianco (fig.2.5).

Le ulteriori informazioni richieste vanno comunque inserite per completare l'identificazione dell'UO.

Al termine delle operazioni è necessario confermare con l'apposito tasto.

Figura 2.5 – Conferma dati inseriti della nuova UO

Figura 2.6 – Associazione UO Missione Istituzionale/S2/S1

Il passo successivo riguarda l'associazione della UO inserita ai "*Processi S2*" mediante la griglia che verrà automaticamente prospettata dal sistema (fig.2.6) .

Si fa presente che ogni Amministrazione visualizzerà la propria griglia di Missioni istituzionali/Servizi S1/Servizi S2 preventivamente comunicata alla Ragioneria Generale. Il **referente amministrativo non può modificare in alcun modo le informazioni contenute nel prospetto** ma solo effettuare l'associazione.

Su questa griglia il referente provvederà a selezionare quelle Macroattività/Processi/S2 da associare alla unità organizzativa appena inserita. Al termine di questa operazione cliccare il tasto "*Conferma*".

A questo punto comparirà una finestra di dialogo con l'indicazione dell'utenza e password della unità organizzativa inserita(fig.2.7), che dovranno essere annotate.

Fig 2.7 – Assegnazione utenza e password della nuova UO

2.1 MODIFICA UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'applicativo Sico prevede la possibilità di Modificare una unità organizzativa già presente nel sistema (fig.2.7). Le informazioni modificabili riguardano sia l'anagrafica dell'unità organizzativa (i campi non modificabili sono comunque inibiti), che le attività S2 associate all'unità organizzativa. Riguardo all'anagrafica potranno essere modificati la "*Descrizione dell'unità organizzativa* ", il "*Codice fiscale*", la "*Partita iva* " e il "*Contratto*" associato all'unità (fig.2.8).

Fig.2.8 – Accesso alla modifica UO esistente

Fig.2.9 – Modifica UO esistente

SICO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Consuntivo Attivita' (Relazione Allegata al Conto Annuale)
Gestione Unità Organizzative Livelli successivi
3 aprile 2006
18.42
Anno: 2005
Tipologia Istituzione: MINISTERI
Istituzione: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Livello Gerarchico: 3
Unità Organizzativa Superiore: AMBASCIATA IN BERNA
Tipo Organismo: AGENZIA CONSOLARE
Codice Unità Organizzativa: 1316
Descrizione Unità Organizzativa: AGENZIA CONSOLARE IN COIRA
E-mail
Decorrenza Validità Unità Organizzativa: 2001
Scadenza Validità Unità Organizzativa
Codice Fiscale
Partita IVA
Via
Numero Civico
C.A.P.
Codice Catastale di Residenza
Cerca
Prefisso Telefono
Numero Telefono

Riguardo alla modifica dell'associazione dell'attività S2 all'UO cliccare il tasto indicato dalla freccia in fig. 2.9. Si presenterà la stessa schermata mostrata in fig. 2.6 sulla quale il referente potrà selezionare/deselezionare le attività S2 prospettate e confermare con l'apposito tasto le variazioni effetuate.

Al termine delle modifiche verrà prospettata un'altra finestra di dialogo con l'indicazione dell'avvenuta modifica dell'unità organizzativa (fig.2.10).

Fig.2.10 –Messaggio di avvenuta modifica dell'UO

2.2 CANCELLAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVA

Per accedere alla funzionalità prevista in Sico per la cancellazione di una unità organizzativa cliccare sul pulsante "*Cancella*" come mostrato in fig. 2.10. Si ricorda che anche nel caso di variazione dell'unità padre o fusione di più unità organizzative in una nuova è necessario procedere alla cancellazione delle vecchie strutture e provvedere all'inserimento di quella nuova come illustrato precedentemente.

Fig.2.11 –Cancellazione UO esistente

La schermata che appare è la stessa già illustrata in precedenza in Fig.2.8: in questo caso il referente deve indicare solamente l'anno di chiusura (2005) dell'UO (fig.2.11).

Fig.2.12 –Inserimento anno di chiusura UO

Fig.2.13 –Chiusura UO

Una volta premuto il tasto "*Cancella*" (fig.2.12) l'esecuzione del comando di cancellazione (come mostrato in fig. 2.13) restituisce un messaggio che avvisa che il sistema procederà alla cancellazione dell'unità organizzativa.

Una volta terminati gli inserimenti, le modifiche e/o le cancellazioni per la/le unità organizzative appartenenti al livello gerarchico selezionato e volendo effettuare le stesse operazioni per un livello gerarchico diverso si dovrà iniziare di nuovo dalla schermata 2.3, scegliere un altro livello gerarchico e procedere come illustrato in precedenza.

Si consiglia pertanto di predisporre anticipatamente su un foglio excel tutta la struttura da inserire per facilitare l'inserimento di unità organizzative per tutti i livelli gerarchici previsti.

3. MONITORAGGIO DEI DATI DELLA RILEVAZIONE E DELLO STATO D'INVIO

Il funzionario amministrativo ha tra i suoi compiti quello di monitorare lo stato d'invio dei dati e sollecitare le amministrazioni inadempienti o parzialmente adempienti.
In Sico sono presenti delle funzionalità di ausilio a questa attività sia **sul sistema gestionale** che **sul sistema conoscitivo**.

3.1 FUNZIONALITÀ SUL SISTEMA GESTIONALE

La funzionalità presente sul sistema gestionale dà la possibilità di avere le seguenti informazioni: 1) l'indicazione degli uffici che non hanno effettuato ancora la rilevazione; 2) le tabelle che sono state compilate, salvate ma non concluse; 3) infine le UO che hanno adempiuto.

Il funzionario referente entra in SICO con la sua login e password, accede al **sistema gestionale** e seleziona "*Consuntivo attività*". A questo punto si trova davanti la schermata riportata in fig.3.1, sceglie tra le funzioni sulla destra quella che reca la scritta "*Interrogazione dello stato d'invio per UO*".

- ✓ **Interrogazione dello stato di invio per UO**[1]

La funzione permette di conoscere lo stato di invio di ogni singola tabella comunicata e non comunicata, per ogni singola Unità Organizzativa o per la totalità delle unità organizzative, nel seguente modo:

Fig.3.1 –Interrogazione dello stato d'invio per UO

Una volta selezionata questa funzione appare una schermata in cui viene visualizzato di nuovo l'anno scelto nel precedente step, si conferma e si va avanti.

La schermata successiva (fig.3.2) a cui si accede dopo la conferma dell'anno da interrogare richiede di selezionare la tipologia di istituzione per la quale si stanno richiedendo i dati (ogni referente sceglierà la propria) si conferma la scelta e si passa alla schermata successiva.

[1] NOTA BENE: la funzione "Interrogazione dello stato d'invio per Istituzione" non è attiva per questo tipo di utenza.

Fig.3.2 –Scelta tipologia istituzione

La scelta successiva riguarda il contratto secondo il quale si vuole interrogare il sistema (fig.3.2).

Fig.3.3–Scelta contratto

Scelto il contratto si prosegue con una nuova schermata con il campo dell'istituzione vuoto (fig.3.4)
Si clicca sul tasto "*cerca*": verrà riproposta l'amministrazione di appartenenza che deve essere pertanto confermata.

Fig.3.4 –Scelta dell'Istituzione

A questo punto viene visualizzata una schermata che consente di scegliere l'unità organizzativa ovvero tutte le UO per le quali si intende richiedere lo stato di invio selezionando alla fine della tendina "tutte le unità" (fig.3.5).

Fig.3.5 – Scelta dell'UO

Infine rimane da scegliere la tipologia di informazioni da visualizzare: 1) l'indicazione degli uffici che non hanno effettuato ancora la rilevazione: "**tenuti non inviati**"; 2) le tabelle che sono state compilate, salvate ma non concluse: "**inviati non conclusi**"; 3) infine le UO che hanno adempiuto: "**inviati conclusi**"(fig.3.6).

Fig.3.6 –Richiesta tipologia di invio

Qualunque sia la scelta tra le tre opzioni la schermata risultante avrà sempre la seguente struttura (fig.3.7):

Fig.3.7 – Report dello stato di invio

Istituzione	Desc. Istituzione	Struttura Organizzativa	Tipo Informazione	Fase Inf.	Stato Fase	Aggiornamento Inizio	Aggiornamento Ultimo
6663	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5466 - 1 DIP - DIREZIONE II - UFFICIO IV	T21_TEMPO LAVORATO DAL PERSONALE DEI MINISTERI	ACQUISIZIONE	CONCLUSA	30/8/2005	
6663	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5466 - 1 DIP - DIREZIONE II - UFFICIO IV	T22_ATTIVITA MINISTERI	ACQUISIZIONE	CONCLUSA	30/8/2005	30/8/2005
6663	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5466 - 1 DIP - DIREZIONE II - UFFICIO IV	T23_PRODOTTI MINISTERI	ACQUISIZIONE	CONCLUSA	30/8/2005	30/8/2005
6663	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5471 - 1 DIP - DIREZIONE II - UFFICIO IX	T21_TEMPO LAVORATO DAL PERSONALE DEI MINISTERI	ACQUISIZIONE	CONCLUSA	23/8/2005	
6663	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5471 - 1 DIP - DIREZIONE II - UFFICIO IX	T22_ATTIVITA MINISTERI	ACQUISIZIONE	CONCLUSA	23/8/2005	
6663	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5471 - 1 DIP - DIREZIONE II - UFFICIO IX	T23_PRODOTTI MINISTERI	ACQUISIZIONE	CONCLUSA	24/8/2005	
6663	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5469 - 1 DIP - DIREZIONE II - UFFICIO VII	T21_TEMPO LAVORATO DAL PERSONALE DEI MINISTERI	ACQUISIZIONE	CONCLUSA	30/8/2005	30/8/2005
6663	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5469 - 1 DIP - DIREZIONE II - UFFICIO VII	T22_ATTIVITA MINISTERI	ACQUISIZIONE	CONCLUSA	30/8/2005	30/8/2005
	MINISTERO						

L'esempio è riferito alla rilevazione 2004 in quanto non essendo ancora partita la rilevazione 2006 nessuna tabella può essere già nella fase "ACQUISIZIONE CONCLUSA"E'ancora presente la T23 che non andrà compilata per la rilevazione 2005.
Con questo tipo di informazioni il referente può focalizzare l'attenzione sulle singole tabelle T21 e T22, sollecitando le UO <u>che non hanno ancora effettuato la rilevazione o che non l'abbiano ancora conclusa a provvedere agli adempimenti del caso rispettando le scadenze previste.</u>

3.2 FUNZIONALITA' SUL SISTEMA CONOSCITIVO

Accedendo al **sistema conoscitivo** il referente amministrativo può effettuare le seguenti interrogazioni, gli esempi si riferiscono al 2004, le modalità procedurali sono le stesse per la rilevazione 2005:
Tale report risulta particolarmente utile ai fini del monitoraggio dello stato d'invio.
NOTA BENE L'aggiornamento del sistema conoscitivo avviene nella **notte del mercoledì e della domenica per cui solo il giovedì e il lunedì** si hanno nel sistema conoscitivo dati aggiornati ed in linea con quelli presenti nel gestionale.

1) **INTERROGAZIONE DEL REPORT:**
"U_SICO.REPORT CONSUNTIVO ATTIVITA-ORGANI DI CONTROLLO".

Questo report (fig.3.8) consente di vedere per ciascuna tabella della Relazione e per ciascuna UO dell'Amministrazione, di cui si è referente, il riepilogo per qualifica dei dati immessi.

Fig.3.8 U_SICO.REPORT CONSUNTIVO ATTIVITA' ORGANI DI CONTROLLO

Specificare la cartella di lavoro da aprire.

È possibile filtrare la lista delle cartelle di lavoro immettendo il relativo nome o parte di esso.

Filtra | Mostra tutto (Visualizzati 10 di 13)

Nome	Descrizione
U_SICO.DM - Spese	
U_SICO.INDICATORI STATISTICI DEI COMUNI - ORGANI DI CONTROLLO	
U_SICO.ODS - Elenchi Individuali - ORGANI DI CONTROLLO	
U_SICO.REPORT CONSUNTIVO ATTIVITA - ORGANI DI CONTROLLO	
U_SICO.REPORT CONSUNTIVO SPESA - ORGANI DI CONTROLLO	
U_SICO.REPORT CONSUNTIVO SPESA DATI AGGREGATI - ORGANI DI CONTROLLO	Report che permette di monitorare l'invio delle tabelle del consuntivo spesa al fine di ottenere dati sia di organico sia di spesa ad un livello di aggregazione desiderato, relativamente agli organi di Controllo.
U_SICO.REPORT DI CONTROLLO - ORGANI DI CONTROLLO	
U_SICO.REPORT MONITORAGGIO COMUNI CAMPIONE - ORGANI DI	Si prospettano i dati relativi all'organico e alle spese e vengono monitorate le istituzioni inadempienti relativamente alle istituzione previste per il monitoraggio dei comuni campione.

Selezionando questo report appare una schermata (fig.3.9) che mostra l'elenco delle tabelle oggetto della Relazione (sono presenti anche quelle di competenza dei Comuni, non attive per l'utenza in questione).

Fig.3.9– T.21 tempo lavorato del Personale dal 2003

Mantenendo la scelta indicata per default relativa alla tabella “T21 – Tempo lavorato dal personale dei Ministeri dal 2003”, che apparirà evidenziata sulla sinistra, e selezionando nella tendina l’anno 2004 (per l’attuale rilevazione 2005), si accede alla seguente schermata (fig.3.10):

Fig.3.10– Reportistica

Con questa schermata è possibile effettuare un controllo puntuale dei singoli dati immessi dalle unità organizzative.

2) Interrogazione del report :"U_SICO.REPORT STATO DI INVIO SPESE/ATTIVITA ORGANI DI CONTROLLO":

Con questo report è possibile vedere l'elenco per istituzione/uo del numero di tabelle tenute, numero di tabelle inviate, dichiarate e la fase della rilevazione per la tabella che si è scelta, riportate per ogni unità organizzativa

Fig.3.11– Reportistica U_SICO.REPORT STATO DI INVIO SPESE/ATTIVITA ORGANI DI CONTROLLO

Nome	Descrizione
U_SICO.DM - Spese	
U_SICO.INDICATORI STATISTICI DEI COMUNI - ORGANI DI CONTROLLO	
U_SICO.OES - Elenchi individuali - ORGANI DI CONTROLLO	
U_SICO.REPORT CONSUNTIVO ATTIVITA' - ORGANI DI CONTROLLO	
U_SICO.REPORT CONSUNTIVO SPESA - ORGANI DI CONTROLLO	
U_SICO.REPORT CONSUNTIVO SPESA DATI AGGREGATI - ORGANI DI CONTROLLO	Report che permette di monitorare l'invio delle tabelle del consuntivo spesa al fine di ottenere dati sia di organico sia di spesa ad un livello di aggregazione desiderato, relativamente agli organi di Controllo.
U_SICO.REPORT DI CONTROLLO - ORGANI DI CONTROLLO	
U_SICO.REPORT MONITORAGGIO COMUNI CAMPIONE - ORGANI DI CONTROLLO	Si prospettano i dati relativi all'organico e alle spese e vengono monitorate le istituzioni inadempienti relativamente alle istituzione previste per il monitoraggio dei comuni campione.
U_SICO.REPORT STATO DI INVIO - SPESE/ATTIVITA' - ORGANI DI CONTROLLO	Report che permette la verifica dello stato delle tabelle tenute, delle tabelle inviate e delle tabelle dichiarate per gli organi tenuti al controllo delle informazioni
U_SICO.REPORT STRUTTURA ORGANIZZATIVA - ORGANI DI CONTROLLO	Report contenente l'organigramma delle Istituzioni che hanno una scomposizione in più livelli gerarchici.

Selezionata la scritta indicata dalla freccia si accede alla seguente schermata (fig.3.12)

Fig.3.12– Riepilogo per Istituzione Uo e fase

A questo punto selezionata la scritta "**Riepilogo rilevazione per Istituzione/UO e fase**", scelto l'anno "2004**" (che sta nel nostro caso per 2005** sempre perchè la rilevazione non è ancora

partita), la tipologia di istituzione, la tipologia di rilevazione "**consuntivo attività**" si clicca il bottone in fondo alla pagina "Applica parametri".
L'opzione "riepilogo **sintetico per istituzione/uo e fase**" mostra l'elenco per istituzione/uo del numero di tabelle tenute, inviate, dichiarate e la fase della rilevazione per la tabella che si è scelta, riportate per ogni unità organizzativa (fig 3.13).

Fig.3.13– Reportistica

3.3. FUNZIONE DI VALIDAZIONE

L'ultimo compito demandato al funzionario referente è validare i dati della rilevazione per ciascuna unità organizzativa scegliendo l'apposita funzione "Fase di rilevazione" situata in basso a destra della schermata di accesso in Sico Gestionale (fig.2.1).
Si ricorda che il referente **può procedere alla validazione prima della data di chiusura della rilevazione** per tutte quelle UO che hanno dichiarato conclusa la fase di acquisizione.
La validazione può essere data per tutte le uo di uno stesso livello gerarchico.

SEZIONE II

INSERIMENTO DEI DATI

DA PARTE DEGLI UTENTI

PREPARAZIONE ALLA RILEVAZIONE

L'utente chiamato a svolgere questa rilevazione deve munirsi delle seguenti informazioni sul personale in servizio nell'UO per la quale è autorizzato ad immettere i dati, prima di cominciare ad operare:

- indicazione dei contratti applicati al personale in carico all'Unità Organizzativa;
- indicazione delle unità annue (cfr .successivo paragrafo 2.1) del personale con rapporto di lavoro atipico (a tempo determinato, con contratto di formazione lavoro, addetto a lavori socialmente utili, con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa);
- indicazione delle presenze e delle varie tipologie di assenza per qualifiche omogenee di personale in servizio diviso in part-time, full- time, dell'Uo per cui è tenuto ad inserire i dati;
- assegnazione (in termini percentuali) alle varie attività istituzionali che l'ufficio è chiamato a svolgere del tempo lavorato complessivo annuale (cfr.successivo paragrafo 3) dal personale aggregato per qualifiche omogenee.

L'utente dovrà rivolgersi per problematiche relative alla rilevazione prioritariamente al referente indicato nella sezione precedente e successivamente, in caso di mancata soluzione delle problematiche, agli indirizzi indicati nella sezione ASSISTENZA in calce alla presente circolare.

Il nominativo del referente potrà essere richiesto per posta elettronica a quesiti.sico@tesoro.it

1. COME PARTIRE

Per poter inserire i dati della relazione al conto annuale nel sistema della Ragioneria generale dello Stato occorre collegarsi al sito http://www.sico.tesoro.it.
Non appena connessi a SICO, apparirà una schermata nella quale inserire la login e la password (vedi fig.1.1).

Fig. 1.1 – Identificazione utente

La login è un codice assegnato dalla Ragioneria Generale ad ogni singolo ufficio. Sarà compito del funzionario referente amministrativo far conoscere ad ogni singolo ufficio la login ad esso assegnata.
Rispetto allo scorso anno non sono state cambiate le utenze degli uffici esistenti per cui ogni ufficio potrà ricollegarsi utilizzando la precedente login.

Le password, invece, sono state tutte reinizializzate a "sico01". Ogni ufficio inserirà quindi la propria login e la password che inizialmente sarà posta uguale a "sico01" (bisogna fare attenzione a scriverlo minuscolo e senza spazi).
Gli uffici sprovvisti di login per l'accesso a SICO dovranno eventualmente farne richiesta la referente che provvederà ad inoltrare la medesima per e-mail all'indirizzo utenze.sico@tesoro.it.

1.1 MODIFICA PASSWORD ED E-MAIL

La prima volta che ci si collega a SICO, immettendo la login assegnata e la password iniziale, il sistema presenta la seguente schermata (fig.1.2):

Fig. 1.2 – Modifica password ed e-mail

Questa schermata serve per modificare la password in modo personale. La nuova password scelta dall'utente andrà digitata sia nel campo "*Nuova Password*" che nel campo "*Conferma Password*".
Prima di premere il tasto conferma occorre verificare che nel campo "Indirizzo e-mail" sia riportato l'indirizzo e-mail dell'ufficio. Qualora l'ufficio non disponga di un indirizzo e-mail, andrà riportato quello del dirigente preposto all'ufficio. In mancanza anche di quello occorrerà riportare l'indirizzo e-mail della persona addetta al reperimento o all'inserimento dei dati a sistema.
Il campo per l'immissione della e-mail è obbligatorio e non è possibile proseguire con l'immissione dei dati qualora non venga valorizzato con un indirizzo e-mail valido.
Qualora si volesse cambiare successivamente la password o l'indirizzo e-mail, sarà possibile accedere a questa schermata tramite il tasto "Cambia password/E-mail" posto in alto a destra nella schermata di identificazione utente (fig. 1.1). Occorrerà in tal caso digitare la login e la password , prima di premere il tasto "Conferma", bisognerà premere il tasto "Cambia password/E-mail". ***Tutti gli uffici sono tenuti a controllare l'esattezza del proprio indirizzo e-mail prima di iniziare l'inserimento dei dati.***

Premendo il tasto "Conferma" il sistema verifica l'esattezza della login e della password e, nel caso non vi siano stati errori di digitazione (attenzione sempre all'uso delle lettere maiuscole e minuscole), consentirà l'accesso a SICO.

Fig.1.3– Accesso alle aree di rilevazione

Per accedere all'area relativa alla Relazione al conto annuale occorrerà selezionare "consuntivo attività".

Fig. 1.4 – Accesso area rilevazione consuntivo attività

2. LE TABELLE DI RILEVAZIONE - TABELLA T21

Questa tabella ha lo scopo di rilevare il tempo lavorato, per qualifica, del personale in forza al singolo ufficio.
La schermata di fig.1.4 pone un'avvertenza: qualora si volesse tornare ad una schermata precedente **bisogna utilizzare esclusivamente il tasto "Indietro" evidenziato dalla freccia**, al fine di evitare di perdere i dati immessi in quanto non ancora memorizzati.
Per iniziare l'inserimento dei dati occorre confermare che la rilevazione si riferisce all'anno 2005 premendo il tasto *conferma*.
Prima della scelta della tabella occorre selezionare le seguenti tipologie di informazione:

- l'anno della rilevazione (necessariamente "2005");
- la tipologia di istituzione ("Ministeri","Agenzie", "Presidenza del Consiglio");
- l'istituzione cui appartiene l'unità organizzativa;
- l'unità organizzativa;
- il contratto (si ricorda che nel caso nell'unità organizzativa fosse in servizio personale appartenente a più contratti, occorre inviare le tabelle relativamente a ciascun contratto).

2.1 Personale da rilevare

Il personale oggetto di rilevazione è quello in carico all'unità organizzativa durante l'anno 2005.
Nel personale va incluso pertanto anche **quello comandato e fuori ruolo** proveniente da altre amministrazioni mentre va escluso quello in analoga posizione presso altra amministrazione.
Si può quindi scegliere la tabella T21 e confermare.

Fig.2.1 – Scelta tipologia di informazione

Le ultime informazioni da selezionare, prima di iniziare ad inserire i dati, riguardano il personale con rapporto di lavoro flessibile ed il regime di orario settimanale osservato dall'ufficio.

Circa il primo punto, si tratta di inserire il dato concernente il personale in servizio presso l'unità organizzativa appartenente ad una delle seguenti categorie:

- personale a tempo determinato;
- personale con contratto di formazione e lavoro;

- personale addetto a lavori socialmente utili;
- personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale);
- personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Le informazioni relative a queste tipologie di personale vanno fornite riconducendo le unità di personale utilizzato nell'arco dell'anno 2005, per periodi inferiori all'anno, ad unità annue.

Si riporta l'esemplificazione di calcolo del glossario nella circolare del conto annuale per l'anno 2005 alla voce "Unità annua (uomo anno)":

- n. 6 unità per 15 giorni: (15/30=0,5 mesi); 6 x 0,5 = 3 mesi
- n. 10 unità per 3 mesi: 10 x 3 = 30 mesi
- n. 7 unità per 5 mesi = 35 mesi

Sommando i risultati ottenuti dalle moltiplicazioni e dividendo per dodici mesi si ottiene

$$\frac{3 + 30 + 35}{12} = 5{,}67$$

Il risultato va riportato nella tabella con 2 cifre decimali.
Il personale a tempo determinato eventualmente assunto in regime di part time va considerato al 50% del periodo di tempo in cui ha prestato servizio.

Circa, invece, la scelta del regime di settimana lavorativa utilizzato dal personale appartenente all'unità organizzativa, si deve specificare se le 36 ore settimanali sono distribuite su 5 (settimana corta) o 6 (settimana lunga) giorni settimanali. Nel caso nell'unità organizzativa vi fosse personale per entrambi i regimi di orario settimanale, **occorrerà operare secondo il criterio della prevalenza**.

Fig. 2.2 – Dati personale con rapporto di lavoro flessibile e selezione regime orario settimanale

Una volta selezionato il tipo di regime orario settimanale e premuto il tasto "Conferma" si può iniziare l'inserimento dei dati.
L'immissione dei dati avviene per qualifica. **Quindi tutto il personale dell'ufficio appartenente ad una stessa qualifica andrà inserito con un'unica operazione**.
Ipotizzeremo di effettuare la rilevazione di un ufficio nel quale hanno prestato servizio 12 unità con contratto ministeri, così distribuite:

- 1 unità di qualifica dirigenziale;
- 4 unità di livello C1;
- 7 unità di livello B2,

Occorrerà, quindi, fare 3 immissioni di dati, una per ogni qualifica. E ogni volta andranno inseriti i dati, complessivi, di tutti gli appartenenti alla qualifica in esame.

La prima operazione richiestaci dal sistema è l'individuazione della qualifica di cui si vogliono inserire i dati. Nella nostra ipotesi inizieremo dal dirigente (fig. 2.3)

Selezionata la qualifica "Dirigente II fascia" e premuto il tasto "Conferma", si presenta la schermata seguente (fig.2.3).

Fig. 2.3 – Tabella T21

La tabella è distinta in due parti:
- la prima (tempo lavorato dal personale dell'amministrazione) riguarda il servizio prestato ***durante l'anno*** dal personale;
- la seconda (personale in servizio presso l'unità organizzativa al 31/12) richiede, invece, di inserire le unità di personale che il 31.12.2005 erano in carico all'ufficio, indipendentemente dal fatto che abbiano prestato o meno servizio per tutto l'anno.

Nel primo campo della parte relativa al "Tempo lavorato" occorre inserire i "giorni di servizio del personale full-time". Per giorni di servizio si intende il periodo (comprensivo dei giorni non lavorativi) in cui il personale era legato all'ufficio da un rapporto di servizio.
Facciamo qualche esempio per illustrare meglio il concetto:

1) una unità di personale in servizio al 1 gennaio ed ancora in servizio al 31 dicembre: indicare 365 giorni;
2) due unità di personale in servizio al 1 gennaio ed ancora in servizio al 31 dicembre: indicare 730 giorni (365 + 365)
3) due unità di personale di cui una in servizio tutto l'anno e l'altra cessata dal servizio il 15 gennaio: indicare 365 +15 = 380 giorni
4) due unità di personale di cui una in servizio fino al 31 gennaio e l'altra che inizia il proprio servizio il 16 novembre: indicare la somma di 31 giorni per la prima unità e 46 giorni (dal 16 novembre al 31 dicembre) per la seconda unità. Totale 77 giorni

Nella nostra ipotesi, il dirigente dell'ufficio è stato in servizio per tutto l'anno. Bisognerà, quindi, riportare 365 giorni per il periodo di servizio durante il 2005 presso l'unità organizzativa, e indicare 1 nel campo "Personale full time".

Nel caso in cui il dirigente abbia nel corso dell'anno (o per tutto l'anno) la reggenza di un'altra unità organizzativa, tale periodo va inserito in giorni nel campo "giorni reggenza" dell'ufficio dove la reggenza è prestata, ***facendo attenzione a non indicare nulla nel campo "Personale full time", essendo tale dirigente già stato conteggiato una volta nell'ufficio presso cui è titolare.***

Dopo il primo campo vi sono quelli destinati a raccogliere informazioni sul part time. Riguardo tale fenomeno, oltre il periodo di servizio, occorre specificare la percentuale relativa alla tipologia di part time scelta.
Alcune precisazioni:

- la percentuale è riferita alla quota di tempo lavorato, per cui indicando part time al 90% si intende che con il contratto di part time il tempo lavorato (e la retribuzione fissa) è pari al 90% di quello contrattualmente previsto per chi non opera in regime di part time;
- il valore da indicare deve essere su base cento per cui volendo inserire il 90% occorrerà indicare 90 (e non 0,9);
- nell'indicazione della percentuale ci si potrà servire di due cifre decimali (es. 90,52)
- il periodo di servizio dovrà riferirsi soltanto a quello effettuato in regime di part time, per cui se un soggetto ha firmato il contratto di part time con decorrenza 1 luglio (ed è stato in servizio tutto l'anno) dovrà indicare 181 giorni nella casella relativa al full time ed i rimanenti 184 giorni nella parte relativa al part time;
- il periodo comprende tutto l'arco di tempo al quale si riferisce il contratto, per cui, ad esempio, nel caso di part time verticale di un mese bisogna comprendere non solo il mese di assenza dal servizio ma tutto il periodo coperto dal contratto firmato. In pratica se tutto l'anno la persona ha lavorato con un contratto di part time secondo cui durante il mese di luglio era esente dal servizio, occorre comunque inserire 365 giorni come periodo di part time.

Dopo aver inserito le informazioni riguardanti il periodo di servizio, occorrerà fornire al sistema i dati per poter calcolare i giorni effettivamente lavorati.
Il software provvede automaticamente a togliere dal periodo di servizio **le festività (la festività del Santo Patrono va inserita nei gg di ferie) ed i fine settimana sulla base dell'informazione già fornita circa il regime di settimana** (articolata su cinque o sei giornate lavorative).
Occorre quindi inserire quegli elementi necessari a passare dal tempo lavorativo così ottenuto al tempo lav*orato*; bisognerà quindi comunicare i giorni di assenza (distinti tra ferie ed altre assenze) ed il lavoro straordinario.
Poiché i fine settimana e le altre festività sono state già tolte dal sistema, i giorni di assenza dovranno essere comunicati ***al netto dei giorni comunque non lavorativi***.
Riguardo il lavoro straordinario, per omogeneità di informazione, dovrà anch'esso essere comunicato in giorni. A tale scopo, poiché presumibilmente il dato sullo straordinario viene fornito all'ufficio in ore, occorrerà dividere per 6 (nel caso di settimana lunga) o per 7,2 (nel caso di settimana corta) il monte ore per qualifica prima di inserirlo nella tabella T21.
Si ricorda che il lavoro straordinario del personale in servizio presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri non va indicato.

Il penultimo campo utile ai fini del calcolo del tempo lavorato è quello relativo ai giorni dedicati ad "attività esterna". Si precisa che tra le attività esterne vanno considerate *esclusivamente* le attività di tipo lavorativo espressamente autorizzate dall'Amministrazione e non direttamente collegate all'attività propria dell'ufficio (ad esempio, l'attività dei revisori contabili della Ragioneria Generale dello Stato e del MIUR oppure i collaudi dei tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Non costituiscono, invece, attività esterna, bensì assenza, le seguenti fattispecie:
- permessi studio;
- permessi per donazione sangue;
- attività ai seggi elettorali;
- permessi e aspettativa per attività sindacale;

o altre equivalenti.
Anche in questo caso, qualora l'assenza sia stata calcolata in ore, occorrerà riportare il dato in giorni dividendolo per 6 o per 7,2 secondo il regime settimanale seguito dall'ufficio.
Alla fine c'è il campo "giorni sciopero" nel quale sono riportati in termini di giorni le ore di sciopero dei dipendenti della qualifica indicata.

A titolo esemplificativo, supponiamo di dover inserire questi dati per una unità organizzativa in regime di settimana corta:
- ***Dirigente***: tutto l'anno in servizio, ha usufruito di 31 giorni di ferie ed è stato ammalato dal 2 al 18 febbraio compresi. Ha inoltre effettuato attività di revisore per 2 giorni.
- ***Qualifica C1***: all'inizio dell'anno erano presenti 3 unità di cui 2 a tempo pieno (che sono rimaste in servizio per tutto l'anno) ed 1 con contratto di part time all'84,33% (che è cessata dal servizio il 15 ottobre). Durante l'anno (il 1° settembre) è stata immessa in servizio un'ulteriore unità di personale a tempo pieno. A fine anno erano quindi presenti 3 unità di personale a tempo pieno. Complessivamente hanno usufruito di 105 giorni di ferie e sono state assenti per ulteriori 35 giorni. Lo straordinario complessivo ammonta a 520 ore.
- ***Qualifica B2***: 7 unità di personale in servizio per tutto l'anno. 5 unità a tempo pieno di cui 1 assente tutto l'anno per malattia e le altre 2 con part time rispettivamente al 50, 65 e 72,50%. Escludendo l'assenza di tutto l'anno, sono state fatte assenze complessivamente per 42 giorni lavorativi e si è usufruito di 213 giorni di ferie. Lo straordinario complessivo ammonta a 742 ore.

Per la qualifica dirigenziale si porranno 365 giorni di servizio durante l'anno nel campo relativo al tempo pieno. Riguardo le ferie non c'è alcun problema e si indicheranno i 31 giorni nell'apposito campo. Riguardo l'assenza per malattia, invece, non andranno indicati tutti e 17 i giorni, se ricompresi in un periodo di malattia continuativa, ma solo quelli che hanno comportato un' effettiva assenza. In pratica, poiché l'unità organizzativa opera in regime di settimana corta, i giorni lavorativi rientranti nel periodo di malattia sono 13 e soltanto quelli andranno indicati come assenza. I due giorni in cui ha svolto attività di revisore vanno indicati nel campo "attività esterna". Nella seconda parte della tabella T21 ("*Personale in servizio presso l'unità organizzativa al 31.12*") andrà indicata una unità.

NOTA BENE:
Da quest'anno per quanto riguarda la seconda parte della schermata della T21 "*Personale in servizio presso l'unità organizzativa al 31.12*" per qualunque contratto si inseriscono i dati saranno sempre attivi i campi "*personale full-time* " e "personale part-time".

Dopo aver premuto il tasto "*Aggiorna*" (fig.2.4) si possono immettere i dati relativi alla qualifica C1.
Nel campo relativo ai giorni di servizio per il personale full time dovremo mettere i giorni delle due unità presenti tutto l'anno (365 x 2 = 730) più i giorni dell'unità assunta il 1° settembre (122 giorni dal 1° settembre al 31 dicembre) per un totale di 852. Riempiremo inoltre i primi due campi relativi al part time indicando 288 giorni (il periodo dal 1° gennaio al 15 ottobre) e

specificando 84,33 come percentuale. Occorrerà poi inserire i 105 giorni di ferie ed i restanti 35 di altre assenze.
Riguardo il lavoro straordinario, poiché si tratta di una unità organizzativa che opera in regime di settimana corta, occorrerà dividere per 7,2 le 520 ore effettuate ottenendo 72,22 giorni (il dato va approssimato a 72).
A fine anno saranno presenti 3 unità di personale tutte a tempo pieno.
Dopo aver premuto il tasto "*Aggiorna*" si possono immettere i dati relativi alla qualifica B2.
Per il campo relativo al periodo di servizio per il personale a tempo pieno non ci sono problemi: 5 unità in servizio tutto l'anno per un totale di 1825 giorni (365 x 5). Anche riguardo il personale part time i calcoli sono semplici essendo stato in servizio tutto l'anno: le due unità andranno registrate con 365 giorni di servizio ciascuna ma con due percentuali di part time differenti. Si dovranno quindi riempire due righe relative al part time.
Il calcolo delle ferie e delle assenze, come per la qualifica C1, è complessivo rispetto a tutto il personale della qualifica. Per le ferie possiamo tranquillamente immettere i 213 giorni.
Per le assenze, invece, ai 42 giorni già calcolati, occorre aggiungere i giorni dell'unità assente tutto l'anno. Poiché abbiamo detto che le assenze debbono includere soltanto quelle relative ai giorni lavorativi, occorre fare il calcolo con il calendario alla mano. In caso di settimana corta i giorni lavorativi sono 252 (in quello di settimana lunga sarebbero stati 304). In totale, quindi, i giorni di assenza saranno 294.
Per lo straordinario il calcolo è esattamente come per la precedente qualifica: poiché si tratta di una unità organizzativa che opera in regime di settimana corta, occorrerà dividere per 7,2 le 742 ore effettuate ottenendo 103,06 giorni (il dato va approssimato a 103).
Al 31 dicembre 2005 saranno state in servizio 5 unità in full time e 2 unità in part time.

Una volta premuto il tasto "*Aggiorna*", per poter visualizzare la tabella appena compilata, occorre premere il tasto "*Riepilogo rilevazione*". La schermata che apparirà sarà la seguente:

Fig. 2.5 – Riepilogo rilevazione T21

Parametri della rilevazione - Microsoft Internet Explorer

Fasi di Rilevazione
Segnalazioni
Lista rilevazioni cancellate
Gestione Unità Organizzative

Tipo settimana : CORTA

Dati per il restante Personale				
Personale a Tempo Determinato	Personale con contratto di Formazione e Lavoro	Personale addetto ai Lavori Socialmente Utili	Personale con contratto di fornitura di Lavoro Temporaneo	Personale con contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa

		Tempo Lavorato del personale dell'Amministrazione														Personale che prestava servizio presso l'Unità Organizzativa al 31/12			
	Qualifica	Giorni full-time	Giorni e percentuale part-time		Giorni e percentuale part-time		Giorni e percentuale part-time		Giorni e percentuale part-time		Giorni Ferie	Giorni Assenze	Giorni Straord.	Giorni dedicati ad attività esterne all'Amm.	Ministeri in full-time	Ministeri in part-time	Forze Armate	Altri Comparti
Modifica Cancella	DIRIGENTE II FASCIA	365	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	31	11	0	2	1	0	0	0
Modifica Cancella	POSIZIONE ECONOMICA C1	852	288	84,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	105	35	72	0	3	0	0	0
Modifica Cancella	POSIZIONE ECONOMICA B2	1.825	365	50,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	213	295	103	0	5	2	0	0

Cancella Rilevazione | Annulla Aggiornamenti | Salva

Questa schermata serve a visualizzare i dati appena immessi in modo da operare le opportune verifiche qualora ci si dovesse accorgere di qualche errore di digitazione.
Accanto a ciascuna qualifica, infatti, sono presenti due comandi: "*Modifica*" e "*Cancella*". Il primo serve, appunto, a rettificare il dato in caso di errore di inseriemnto: facendo "click" con il mouse sul comando "*Modifica*" si torna alla schermata di acquisizione dati della qualifica da modificare. Il comando "*Cancella*", invece, serve a non considerare immessa una determinata

qualifica: ciò può tornare utile nel caso, ad esempio, ci si renda conto che per errore sono stati immessi dati in una qualifica anziché in un'altra.

In fondo alla schermata vi sono posizionati 3 pulsanti:

- "*Cancella rilevazione*" serve a reimpostare a zero tutti i dati della tabella;
- "*Annulla aggiornamenti*" serve a non salvare il lavoro fatto reimpostando i dati alla sessione di lavoro precedente;
- "*Salva*" serve alla registrazione dei dati immessi. Fino a quando non viene premuto questo tasto, un'eventuale uscita dall'applicazione causerebbe la perdita dei dati.

Se tutto è stato correttamente immesso possiamo quindi salvare il lavoro. Alla pressione del tasto "*Salva*" verrà visualizzata la schermata seguente:

Fig. 2.6 – Salvataggio dei dati immessi in tabella T21

Dalla figura precedente è possibile notare la presenza del tasto "*Salva il riepilogo in formato Pdf*". Detto pulsante attiva una funzione che elabora la tabella T21 e la presenta a video in un formato facilmente stampabile (vedi fig. 2.7).

Fig.2.7 Riepilogo Tabella in formato PDF

Nella figura sono evidenziati sia il tasto che consente la stampa della tabella, sia quello che consente di tornare alla rilevazione.
Una cosa che non è evidenziata in figura ma che si ritroverà nella procedura è la data e l'ora della stampa. Questa verrà visualizzata in basso nella pagina di stampa.
Optando di tornare alla rilevazione, il sistema riproporrà la schermata rappresentata in fig. 2.6.
Una volta tornati alla rilevazione occorre quindi terminare il salvataggio dei dati. Nella parte bassa della schermata si chiede se la tabella è da considerarsi conclusa. Premendo il tasto "NO" i dati saranno comunque salvati e riproposti alla successiva riconnessione a Sico; **premendo il tasto "SI" la tabella verrà acquisita e il referente dell'amministrazione potrà iniziare la procedura di validazione dei dati immessi.**
Occorre precisare che fino a quando non sarà effettuato il salvataggio con il tasto "SI", l'unità organizzativa sarà considerata inadempiente rispetto alla tabella.
Una volta salvati i dati, il sistema riproporrà di effettuare la scelta della tabella da inserire (vedi fig. 2.1).

3. LE TABELLE DI RILEVAZIONE - TABELLA T22

La tabella T22 per la maggior parte dei Ministeri oggetto della presente rilevazione nonché per la Presidenza del Consiglio e le Agenzie Fiscali presenta delle novità connesse alle esigenze della contabilità economica.
Le innovazioni, sono volte ad allineare la Relazione al conto annuale alle altre rilevazioni (principalmente controllo interno di gestione e contabilità economica) esistenti presso le amministrazioni.
Ciò consentirà di ottenere con un'unica rilevazione la realizzazione di obiettivi e finalità diverse.
In primo luogo l'utente abilitato ad immettere i dati non avrà più modo di scegliere le attività istituzionali in maniera autonoma, bensì avrà una griglia di attività (che saranno caricate prima dell'inizio della rilevazione) su cui allocare il tempo lavorato dal personale delle qualifiche indicate nella T21.
Una volta selezionata la tabella T22 e premuto il tasto "Conferma" apparirà la seguente schermata (fig.3.1):
Nella schermata, così come in quella di riepilogo e alla relativa stampa, sono presenti tre colonne relative a: aree operative, aree di intervento, macroattività/processi. L'utente dovrà entrare in una successiva schermata ciccando il pulsante "*Inserimento dati per qualifica*"(fig. 3.1)

Fig. 3.1 – Griglia Area operativa,Area intervento,Macroattività/Processi

Dovrà successivamente procedere inserendo i dati per qualifica (fig 3.2).
Per poter inserire i dati relativi alla ripartizione del tempo tra le varie attività istituzionali del personale utilizzato occorrerà preliminarmente selezionare la qualifica, così come già operato per la tabella T21.

Fig. 3.2 – Selezione della qualifica

Fig. 3.3 Inserimento dati per qualifica

Si consideri, a titolo esemplificativo, di dover inserire i dati relativi alla qualifica C1. Sappiamo che durante l'anno hanno transitato nell'ufficio 4 unità (3 presenti all'inizio dell'anno, di cui 1 uscita durante l'anno, ed 1 assunta durante l'anno) che hanno lavorato su due macroattività/processo che, a titolo esemplificativo, chiameremo Macroattività/Processo1 e Macroattività/Processo2 .
Di queste 4 unità:

- la prima ha lavorato soltanto sulla Macroattività/Processo1 (per un totale di 252 giorni)
- la seconda ha lavorato per la metà del tempo su Macroattività/Processo1 e per l'altra metà su "Macroattività/Processo2, ossia 102 giorni ciascuno (questa unità è stata più assente della prima per cui il totale dei giorni lavorati è inferiore)

- la terza ha lavorato solo su Macroattività/Processo2 per un totale di 140 giorni
- la quarta ha lavorato per 30 giorni su Macroattività/Processo2 e per 132 giorni su Macroattività/Processo1.

Risulta quindi che la qualifica C1 ha lavorato per 487 giorni su Macroattività/Processo1 (252 + 102 + 132) e per 272 giorni su Macroattività/Processo2. Quindi, su un totale di 759 giorni (487 + 272) il 64,1% è stato impiegato per la Macroattività/Processo1 ed il rimanente 35,9% nell'attività Macroattività/Processo2.

I dati andranno poi salvati con l'apposito tasto "*salva*".

Non è possibile inserire ulteriori qualifiche rispetto a quelle già previste nella tabella T21.

Per poter immettere i dati di un'altra qualifica occorre riselezionare dalla tendina "*scegliere qualifica*"la qualifica che interessa, e procedere alla stesso modo per l'immissione. Dopo aver inserito i dati per l'ultima qualifica si può richiedere "*il riepilogo rilevazione*".

Fig. 3.4 Riepilogo T22

4 . CERTIFICAZIONE DI AVVENUTO INVIO DEI DATI

Una volta conclusa la rilevazione il sistema procede all'emissione della certificazione di avvenuto invio dei dati. Si tratta di una procedura che, oltre ad essere utile alla singola unità organizzativa, è necessaria anche per l'attività di controllo da parte del funzionario amministrativo referente.

Si fa presente che nelle schermate di questo paragrafo si legge anno 2004 poiché la rilevazione del 2005 non è ancora partita e non pertanto possibile certificare dati ancora non immessi.

Fig. 4.1– Attivazione funzione di certificazione

Nella schermata successiva all'attivazione della funzione, verrà di nuovo richiesto di inserire le informazioni per l'individuazione dell'unità organizzativa per cui verrà chiesto di inserire:

- l'anno di rilevazione;
- la tipologia di istituzione
- l'istituzione
- l'unità organizzativa
- il contratto

Fig.4.2 – Attivazione funzione di certificazione

Fig.4.3 – Registrazione richiesta certificazione

Il sistema a questo punto prospetterà l'elenco delle due tabelle relative alla relazione allegata al conto annuale con accanto l'indicazione (SI/NO) se sono state acquisite dal sistema.

I dati potrebbero differire soltanto nel caso in cui qualche salvataggio non fosse andato a buon fine. Sarà quindi possibile per il singolo ufficio accorgersi immediatamente di eventuali anomalie, di mancata registrazione di dati e quindi rimediare reinserendo i dati al fine di evitare solleciti da parte del funzionario amministrativo referente.

5. ASSISTENZA

L'utente dovrà rivolgersi per le problematiche relative alla rilevazione prioritariamente al referente indicato nella I sezione. In caso di mancata soluzione delle problematiche, potrà rivolgersi agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze sotto indicati.

Il nominativo del referente dei singoli Ministeri potrà essere richiesto per posta elettronica a quesiti.sico@tesoro .it

Richieste di chiarimenti possono essere rivolte, preferibilmente per posta elettronica, al seguente indirizzo: quesiti.sico@tesoro.it per i quesiti amministrativi
assistenza.sico@tesoro.it per i quesiti tecnici

telefonicamente al numero verde: **800 903147**

Richieste di nuove utenze devono essere inviate a: utenze.sico@tesoro.it

La presente circolare è pubblicata nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze: http://www.homepagesico.mef.gov.it (v. link RELAZIONE) e può essere inviata per posta elettronica a chi ne fa richiesta.

06A06047

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Cancellazione dell'Associazione Altroconsumo, in Milano, dall'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 5 della legge n. 281/1998, oggi articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per gli anni 2003/2004/2005.

Richiamati:

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo e in particolare l'art. 137 che prevede che presso il Ministero delle attività produttive sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale;

il disposto dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale n. 20 del 1999, ai sensi del quale l'accertamento da parte della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela del consumatore della perdita di uno solo dei requisiti prescritti comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco;

il decreto ministeriale 28 novembre 2002, di aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Preso atto della sentenza 611/06 del Consiglio di Stato, Sezione VI, emessa in data 22 novembre 2005 - 15 febbraio 2006, con la quale è stato disposto l'annullamento del decreto ministeriale 28 novembre 2002, nella parte in cui il Ministero delle attività produttive ha incluso l'associazione Altroconsumo nell'elenco delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale;

Dato atto che con decreto 2 marzo 2006 la Direzione generale per l'Armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ha conseguentemente provveduto alla cancellazione dell'associazione Altroconsumo, relativamente all'anno 2002, dall'elenco delle associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 5 della legge 281/1998, oggi art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, codice del consumo per difetto dei requisiti previsti all'art. 5, comma 2, lettera *a)* della legge n. 281/1998 e dell'art. 5, comma 2, lettera *f)* della medesima legge n. 281/1998;

Dato atto altresì che con nota prot. n. 5995 del 3 marzo 2006. si è provveduto a notificare il suddetto decreto di cancellazione all'associazione Altroconsumo, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto ministeriale n. 20 del 1999 nonché, con nota prot. n. 7417 dei 22 marzo 2006, alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, come previsto dall'art. 137, comma 6 del codice del consumo;

Richiamati:

il decreto ministeriale 6 novembre 2003, di aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

il decreto ministeriale 9 novembre 2004, di aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

il decreto ministeriale 2 dicembre 2005, di aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Preso atto della nota prot. n. 7939 del 28 marzo 2006, con la quale l'Ufficio C3 - Politiche nazionali e diritti dei consumatori della Direzione generale per l'Armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, ha avviato il procedimento di revisione dei predetti decreti di iscrizione per gli anni 2003/2004/2005, dell'associazione Altroconsumo, all'elenco di cui all'art. 5 della legge 281/1998, oggi art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, al fine di verificare l'eventuale mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 della legge n. 281/1998 comma 2, lettere *a)* ed *f)*;

Acquisita la memoria dell'associazione Altroconsumo pervenuta in data 12 maggio 2006 (prot. n. 11703 del 12 maggio 2006) alla Direzione generale per l'Armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - Ufficio C3 - Politiche nazionali e diritti dei consumatori;

Esaminata la documentazione relativa alla richiesta di mantenimento dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 5 della legge n. 281/1998, oggi art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, codice del consumo, relativamente agli anni 2003/2004/2005;

(Omissis);

Evidenziato pertanto il venir meno di alcuni dei requisiti (come quelli sopradescritti) per il mantenimento dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 5 della legge n. 281/1998, oggi art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005;

Decreta:

1. L'associazione Altroconsumo, con sede in Milano, via Valassina, 22, è cancellata, relativamente agli anni 2003/2004/2005, dall'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 5 della legge n. 281/1998, oggi art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per difetto dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, lettera *a)* ed *f)* della legge n. 281/1998, come descritti in premessa.

2. In esecuzione alla sentenza 611/06 del Consiglio di Stato, Sezione VI, emessa in data 22 novembre 2005 - 15 febbraio 2006, decreto ministeriale 2 dicembre 2005, nella parte in cui il Ministero delle attività produttive ha incluso l'associazione Altroconsumo nell'elenco delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, è annullato.

Roma, 30 maggio 2006

Il direttore generale: PRIMICERIO

06A05775

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Fondazione di culto e di religione «Ut Vitam Habeant», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Fondazione di culto e di religione «Ut Vitam Habeant», con sede in Roma.

06A05902

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di «S. Riccardo», in Andria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 2006, viene estinta la Confraternita di S. Riccardo, con sede in Andria (Bari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Andria, con sede in Andria (Bari).

06A05903

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita denominata «Opera Pia SS.ma in S. Nicola», in Andria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 2006, viene estinta la Confraternita denominata «Opera Pia SS.ma in S. Nicola», con sede in Andria (Bari). Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Andria, con sede in Andria (Bari).

06A05904

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita denominata «Opera Pia sotto il titolo del SS. Rosario», in Andria.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 2006, viene estinta la Confraternita denominata Opera Pia sotto il titolo del SS. Rosario, con sede in Andria (Bari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Andria, con sede in Andria (Bari).

06A05905

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita «S. Maria degli Agonizzanti», in Andria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 2006, viene estinta la Confraternita S. Maria degli Agonizzanti, con sede in Andria (Bari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Andria, con sede in Andria (Bari).

06A05906

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della «Morte sotto il titolo di S. Maria della Natività», in Andria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 2006, viene estinta la Confraternita della Morte sotto il titolo di S. Maria della Natività, con sede in Andria (Bari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Andria, con sede in Andria (Bari).

06A05907

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di «S. Michele Arcangelo», in Minervino Murge

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita di S. Michele Arcangelo, con sede in Minervino Murge (Bari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Andria, con sede in Andria (Bari).

06A05908

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 38675 del 6 giugno 2006, è annullato il decreto direttoriale n. 38231 del 16 marzo 2006 limitatamente al periodo dal 21 marzo 2006 al 31 dicembre 2006 della Ser.Fe.R. S.r.l.

06A05915

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 38661 del 31 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della ESI SUD S.p.a., con sede in Nusco (Avellino), unità di Nusco (Avellino), per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 38662 del 31 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Valdoropak S.r.l., con sede in Biella, unità di Biella, per il periodo dal 27 dicembre 2005 al 26 dicembre 2006.

Con decreto n. 38663 del 31 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Data G.B. & C. S.p.a., con sede in Forno Canavese (Torino), unità di Forno Canavese (Torino), per il periodo dal 20 gennaio 2006 al 19 gennaio 2007.

Con decreto n. 38664 del 31 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della ISAP OMV Group S.p.a., con sede in Verona, unità di Verona (Attiraglio 67A) e Verona (Attiraglio 67B), per il periodo dall'8 aprile 2006 al 7 aprile 2007.

Con decreto n. 38665 del 31 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della International Line S.r.l., con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 3 aprile 2006 al 2 aprile 2007.

Con decreto n. 38666 del 31 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Regal Art S.n.c., con sede in Treia (Macerata), unità di Treia (Macerata), per il periodo dal 31 gennaio 2006 al 30 gennaio 2007.

Con decreto n. 38667 del 31 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Jemina & Battaglia S.p.a., con sede in San Michele Mondovì (Cuneo), unità di San Michele Mondovì (Cuneo), per il periodo dal 1º aprile 2006 al 31 marzo 2007.

Con decreto n. 38668 del 31 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Società Cooperativa Medigas Società cooperativa a responsabilità, con sede in Cagliari, unità di Cagliari, Oristano, Sassari, per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2006.

Con decreto n. 38669 del 31 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Gariglio Confezioni S.r.l., con sede in Borgo D'Ale (Vercelli), unità di Borgo D'Ale (Vercelli), per il periodo dal 3 aprile 2006 al 31 marzo 2007.

Con decreto n. 38670 del 31 maggio 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Emme Logistica S.r.l., con sede in Forlì (Forlì-Cesena), unità di San Cesario di Lecce (Lecce) e Surbo (Lecce), per il periodo dal 19 dicembre 2005 al 18 dicembre 2006.

Con decreto n. 38676 del 6 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della SER.FE.R. S.r.l., unità di Avezzano (L'Aquila) e Roma, per il periodo dal 21 marzo 2006 al 31 dicembre 2006.

06A05916

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Finale Ligure

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 22 febbraio 2006, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 1, foglio n. 287 in data 28 aprile 2006, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato l'area e le opere pertinenziali ivi insistenti - acquisite allo Stato - per complessivi mq 21.344, ubicate nel Comune di Finale Ligure (Savona), riportate nel catasto terreni e fabbricati del medesimo Comune, al foglio di mappa n. 42, con la particella n. 132 ed indicate con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

06A05828

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano D'Alba» o «Diano D'Alba».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Piemonte intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»;

Ha espresso nella riunione del 18 maggio 2006, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso:

le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «DOLCETTO DI DIANO D'ALBA» o «DIANO D'ALBA».

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»;

«Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore o «Diano d'Alba» Superiore.

Art. 2.

Base ampelografica

1. La denominazione «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore o «Diano d'Alba» Superiore è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

vitigno Dolcetto 100%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero territorio del comune di Diano d'Alba, in provincia di Cuneo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non superiore a 550 metri sul livello del mare;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, ma con l'esclusione del versante nord;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione, di nuovo impianto o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; sistema di potatura: il Guyot tradizionale) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

3. La produzione massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva T/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»	8,0	11,00% vol
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore	8,0	12,00% vol

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano D'Alba» Superiore con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere di tonn 7,2.

Le uve destinate alla produzione del vino Doc «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol.

Le uve destinate alla produzione del vino Doc «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% vol.

La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché, nei primi anni di impianto le rese siano le seguenti:

fino al secondo anno resa uva T/ha uguale a zero;

Al terzo anno

Vini	Resa uva T/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»	4,3	11,50% vol
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore	4,3	12,50% vol

Al quarto anno

Vini	Resa uva T/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»	5,0	11,50% vol
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore	5,0	12,50% vol

Al quinto anno

Vini	Resa uva T/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»	5,8	11,50% vol
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore	5,8	12,50% vol

Al sesto anno

Vini	Resa uva T/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»	6,5	11,50% vol
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore	6,5	12,50% vol

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione, ivi compresi quelli con menzione vigna, devono essere riportati ai limiti sopra indicati purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere effettuate nel territorio della provincia di Cuneo.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa uva/vino	Produzione max di vino
«Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba»	70%	5.600 l/ha
«Diano d'Alba» Superiore o «Dolcetto di Diano d'Alba» Superiore	70%	5.600 l/ha

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino 1/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4, punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Vini	Durata mesi	Decorrenza
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore	10	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

Vini	Data
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»	1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia
«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore	1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia

5. Per la denominazione «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto.

6. I vini destinati alla denominazione di origine controllata di cui al presente disciplinare di produzione possono essere classificati, con le denominazioni di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. Il vino a Doc «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: fruttato e caratteristico; con eventuale sentore di legno. sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,50% vol;

«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» con menzione «vigna»: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

2. Il vino a Doc «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: fruttato e caratteristico; con eventuale sentore di legno;

sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50% vol;

«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore con menzione «vigna»: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

3. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità e dell'estratto secco netto minimo con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. È ammesso per i vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» e «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore il confezionamento nei recipienti consentiti dalla normativa vigente con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» Superiore con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo per la commercializzazione devono essere di capacità inferiore ai 500 cl. Tuttavia è consentito al solo scopo promozionale o in concomitanza di particolari eventi, l'utilizzo dei contenitori fino a 1000 cl.

06A05889

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glimepiride Hexal»

Estratto determinazione n. 228 del 5 giugno 2006

Medicinale: GLIMEPIRIDE HEXAL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a., via Paracelso n. 16 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Confezioni:

2 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036960019/M (in base 10), 137XSM (in base 32);

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036960021/M (in base 10), 137XSP (in base 32);

2 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036960033/M (in base 10), 137XT1 (in base 32);

2 mg compresse 100 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036960045/M (in base 10), 137XTF (in base 32);

2 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036960058/M (in base 10), 137XTU (in base 32);

2 mg compresse 20 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 036960060/M (in base 10), 137XTW (in base 32);

2 mg compresse 30 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 036960072/M (in base 10), 137XU8 (in base 32);

2 mg compresse 90 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 036960084/M (in base 10), 137XUN (in base 32);

2 mg compresse 100 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 036960096/M (in base 10), 137XV0 (in base 32);

2 mg compresse 120 compresse in contenitore HDPE;

A.I.C. n. 036960108/M (in base 10), I37XVD (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 2 mg di glimepiride;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, carbossimetilamido sodico (Tipo A), povidone K25, magnesio stearato, ferro ossido giallo (E172), indigotina - carminio d'indaco (E132).

Produttori e controllori finali:

produzione, confezionamento, controlli e rilascio lotti:

Salutas pharma GmbH - Otto-von-Guericke Allee, 1 - 39179 Barleben (Germania);

confezionamento, controlli e rilascio lotti:

Hexal A/S - Kanalholmen 8 -18 - DK 2650 Hvidovre (Danimarca);

Tillomed Laboratories Ltd - 3 Eaton Socon - St. Neots Cambridgeshire (Inghilterra);

Lek S.A. - UL. Domaniewska 50C - 02-672 Varsavia (Polonia).

Indicazioni terapeutiche: la glimepiride è indicata nel diabete mellito di tipo 2, quando la dieta, l'esercizio fisico e la riduzione di peso corporeo da soli non sono sufficienti.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezioni:

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 036960021/M (in base 10), 137XSP (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,34 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,17 euro;

2 mg compresse 30 compresse in contenitore HOPE;

A.I.C. n. 036960072/M (in base 10), 137XU8 (in base 32);

classe di rimborsabilità «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,34 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,17 euro;

(classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39/CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05847

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glimepiride Sandoz»

Estratto determinazione n. 229 del 5 giugno 2006

Medicinale: GLIMEPIRIDE SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., largo U. Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni:

2 mg compresse 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 036957013/M (in base 10), 137UUP (in base 32);

2 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 036957025/M (in base 10), 137UV1 (in base 32);

2 mg compresse 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 036957037/M (in base 10), 137UVF (in base 32);

2 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 036957049/M (in base 10), 137UV/T (in base 32);

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 036957052/M (in base 10), 137UVW (in base 32);

2 mg compresse 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 036957064/M (in base 10), 137UW8 (in base 32);

2 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 036957076/M (in base 10), 137UWN (in base 32);

2 mg compresse 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 036957088/M (in base 10), 137UX0 (in base 32);

2 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 036957090/M (in base 10), 137UX2 (in base 32);

2 mg compresse 100×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 036957102/M (in base 10), 137UXG (in base 32);

2 mg compresse 120 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 036957114/M (in base 10), 137UXU (in base 32);

2 mg compresse 100 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 036957126/M (in base 10), 137UY6 (in base 32);

2 mg compresse 250 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 036957138/M (in base 10), 137UYL (in base 32);

2 mg compresse 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036957140/M (in base 10), 137UYN (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 2 mg di glimepiride;

eccipienti: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico (Tipo A), povidone K30, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, ossido di ferro giallo (E172), indigotina, carminio d'indaco (E132).

Produzione:

Novartis South Africa (Pty) Ltd - 72 Steel Road - Spartan - Kempton Park (South Africa);

L.E.K.S.A. UI Podlipie 16 95010 Strykow (Polonia).

Confezionamento:

Novartis South Africa (Pty) Ltd - 72 Steet Road Spartan Kempton Park (South Africa);

L.E.K.S.A. UI Podlipie 16 95-010 Strykow (Polonia);

Sandoz Pharmaceuticals GmbH Dieselstrasse 5 Gerlingen (Germania);

Sanico NV Veedijk 59 Industriezone 4 2300 Turnhout (Belgio);

Salutas Pharma GmbH Otto von Guericke Allee 1 - 39179 Barleben (Germania);

Sandoz A/S - C.F. Tietgnes Boulev 40 - 5220 Odense SO Danimarca (solo confezionamento secondario);

Lek S.A. - UL. Domaniewska 50C 02-672 Varsavia (Polonia).

Controllo e rilascio dei lotti:

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovska 57 - 1526 - Liubljana (Slovenia);

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 - 6250 Kundl (Austria)

L.E.K.S.A. UI Podlipie 16 95-010 Strykow (Polonia).

Indicazioni terapeutiche: Glimepiride è indicata per il trattamento del diabete mellito di tipo 2, quando la dieta, l'esercizio fisico e la riduzione di peso da soli non sono sufficienti.

(classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 036957052/M (in base 10), 137UVW (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,34 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,17 euro.

(classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39/CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05848

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glimepiride Molteni»

Estratto determinazione n. 230 del 5 giugno 2006

Medicinale: GLIMEPIRIDE MOLTENI.

Titolare A.I.C.: L. Molteni & C. dei f.lli Alitti Società di esercizio S.p.a., strada statale 67 - Fraz. Granatieri - 50018 Scandicci (Firenze) Italia.

Confezioni:

2 mg compresse 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036956011/M (in base 10), 1371VC (in base 32);

2 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036956023/M (in base 10), 137TVR (in base 32);

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036956035/M (in base 10), 137TW3 (in base 32);

2 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036956047/M (in base 10), 137TWH (in base 32);

2 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036956050/M (in base 10), 137TWL (in base 32);

2 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036956062/M (in base 10), 137TWY (in base 32);

2 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036956074/M (in base 10), 137TXB (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 2 mg di glimepiride;

eccipienti: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico (Tipo A), cellulosa microcristallina, povidone K30, magnesio stearato, ossido di ferro giallo (E172), indigotina - carminio d'indaco (E132).

Produzione del prodotto finito, confezionamento, controllo, rilascio dei lotti: Specifar SA - 1, 28 Octovriou Str., Ag. Varvara 12351 Athens (Grecia).

Indicazioni terapeutiche: Glimepiride è indicato nel trattamento del diabete mellito di tipo 2, quando la dieta, l'esercizio fisico e la riduzione di peso corporeo da soli non sono sufficienti.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione:

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036956035/M (in base 10), 137TW3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,34 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,17 euro.

(classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65/CEE modificata dalla direttiva 93/39/CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05849

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glimepiride Pliva»

Estratto determinazione n. 231 del 5 giugno 2006

Medicinale: GLIMEPIRIDE PLIVA.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.a., via T. Cremona n. 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

2 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036952012/M (in base 10), 137PYD (in base 32);

2 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036952024/M (in base 10), 137PYS (in base 32);

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/P VDC/AL - A.I.C. n. 036952036/M (in base 10), 137PZ4 (in base 32);

2 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036952048/M (in base 10), 137PZJ (in base 32);

2 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036952051/M (in base 10), 137PZM (in base 32);

2 mg compresse 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036952063/M (in base 10), 137PZZ (in base 32);

2 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036952075/M (in base 10), 137Q0C (in base 32);

2 mg compresse 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036952087/M (in base 10), 137Q0R (in base 32);

2 mg compresse 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036952099/M (in base 10), 137Q13 (in base 32);

2 mg compresse 10×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036952101/M (in base 10), 137Q15 (in base 32);

2 mg compresse 20×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036952113/M (in base 10), 137Q1K (in base 32);

2 mg compresse 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036952125/M (in base 10), 137Q1X (in base 32);

2 mg compresse 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036952137/M (in base 10), 137Q29 (in base 32);

2 mg compresse 60×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036952149/M (in base 10), 137Q2P (in base 32);

2 mg compresse 90×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036952152/M (in base 10), 137Q2S (in base 32);

2 mg compresse 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036952164/M (in base 10), 137Q34 (in base 32);

2 mg compresse 120×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036952176/M (in base 10), 137Q3J (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 2 mg di glimepiride;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, carbossimetilamido sodico (tipo A), povidone K30, polisorbato 80, talco, magnesio stearato.

Produzione e confezionamento: USV Limited - H-17/H 18, O.I.D.C. Mahatma gandhi Udyog Nagar - Dabhel Daman 396210 India.

Confezionamento e controllo dei lotti:

Sofarimex Industria Quimica e Farmaceutica Lda - Av. Das Industrias Alto do Col aride - Aqualva 2735-213 Cacem Portugal;

Pliva Krakow Zaklady Farmaceutyczne SA - Ul Mogilska 80 - 31546 Krakow Poland.

Rilascio dei lotti:

Sofarimex Industria Quimica e Farmaceutica Lda - Av. Das lndustrias Alto do Col aride - Aqualva 2735-213 Cacem Portugal;

Pliva Krakow Zaklady Farmaceutyczne SA - Ul Mogilska 80 - 31546 Krakow Poland;

Awd Pharma Leipziger Strasse 7/13 b - Dresda (Germania).

Indicazioni terapeutiche: Glimepiride compresse è indicato nel trattamento dei diabete mellito di tipo II, quando la dieta, l'esercizio fisico e la riduzione di peso corporeo da soli non sono sufficienti ad abbassare adeguatamente il livello di glicemia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036952036/M (in base 10), 137PZ4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,34 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,17 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65/CEE modificata dalla direttiva 93/39/CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05850

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glimepiride Angenerico»

Estratto determinazione n. 232 del 5 giugno 2006

Meidicinale: GLIMEPIRIDE ANGENERICO.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.a., via Nocera Umbra n. 75 - 00181 Roma.

Confezioni:

2 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036961011/M (in base 10), 137YRM (in base 32);

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036961023/M (in base 10), 137YRZ (in base 32);

2 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036961035/M (in base 10), 137YSC (in base 32);

2 mg compresse 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036961047/M (in base 10), 137YSR (in base 32);

2 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036961050/M (in base 10), 137YSU (in base 32);

2 mg compresse 20 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 036961062/M (in base 10), 137YT6 (in base 32);

2 mg compresse 30 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 036961074/M (in base 10), 137YTL (in base 32);

2 mg compresse 90 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 036961086/M (in base 10), 137YTY (in base 32);

2 mg compresse 100 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 036961098/M (in base 10), 137YUB (in base 32);

2 mg compresse 120 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 036961100/M (in base 10), 137YUD (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 2 mg di glimepiride;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, carbossimetilamido sodico (tipo A), povidone K25, magnesio stearato, ferro ossido giallo (E172), indigotina, carminio d'indaco (E132).

Produttori e controllori finali: Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke Allee, 1 - 39179 Barleben (Germania).

Confezionamento e rilascio lotti:

Lek S.A. - UL. Domaniewska 50C - PL 02-672 Varsavia (Polonia);

Tillomed Laboratories Ltd - 3 Howard Road Eaton Socon St. Neots (Gran Bretagna).

Confezionamento, controllo e rilascio lotti: Hexal A/S - Kanalholmen 8-12 DK 2650 Hvidovre (Danimarca).

Indicazioni terapeutiche: Glimepiride Angenerico è indicata nei casi di diabete mellito di tipo 2, quando la dieta, l'esercizio fisico e la riduzione di peso corporeo da soli non sono sufficienti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036961023/M (in base 10), 137YRZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,34 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,17 euro;

2 mg compresse 30 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 036961074/M (in base 10), 137YTL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,34 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,17 euro.

Classificazione ai tini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65/CEE modificata dalla direttiva 93/39/CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05851

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glimepiride EG»

Estratto determinazione n. 235 del 15 giugno 2006

Meidicinale: GLIMEPIRIDE EG.

Titolare A.I.C.: Eg S.p.a., via D. Scarlatti n. 31 - 20124 Milano.

Confezioni:

2 mg compresse 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036962013/M (in base 10), 137ZQX (in base 32);

2 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036962025/M (in base 10), 137ZR9 (in base 32);

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036962037/M (in base 10), 137ZRP (in base 32);

2 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036962049/M (in base 10), 137ZS1 (in base 32);

2 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036962052/M (in base 10), 137ZS4 (in base 32);

2 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036962064/M (in base 10), 137ZSJ (in base 32);

2 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036962076/M (in base 10), 137ZSW (in base 32);

2 mg compresse 15 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036962088/M (in base 10), 137ZT8 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 2 mg di glimepiride;

eccipienti: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico (tipo A), povidone, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, ossido di ferro giallo (E172), giallo tramonto FCF (E110), tatrazina (E102), FCF blu brillante (E133).

Produzione, confezionamento e rilascio dei lotti:

Actavis HF - Reykjavikurvegur 78 PO Box 420 - IS-222 Hafnarfjordur (Islanda);

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate - Ztn 8 Zejtun (Malta).

Indicazioni terapeutiche: Glimepiride EG 2 mg compresse è indicato per il trattamento del diabete mellito di tipo 2, quando la dieta, l'esercizio fisico e la riduzione di peso da sole non sono adeguate.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036962037/M (in base 10), 137ZRP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,34 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,17 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65/CEE modificata dalla direttiva 93/39/CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05852

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glimepiride Merck Generics»

Estratto determinazione n. 240 del 16 giugno 2006

Medicinale: GLIMEPIRIDE MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., via Aquileia n. 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036958015/M (in base 10), 137VTZ (in base 32);

2 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036958027/M (in base 10), 137VUC (in base 32);

2 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036958039/M (in base 10), 137VUR (in base 32);

2 mg compresse 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036958041/M (in base 10), 137VUT (in base 32);

2 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036958054/M (in base 10), 137W6 (in base 32);

2 mg compresse 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036958066/M (in base 10), 137WL (in base 32);

2 mg compresse 250 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036958078/M (in base 10), 137VVY (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 2 mg di glimepiride;

eccipienti: lattosio monoidrato, povidone K25, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, carbossimetilamido sodico (tipo A), ossido di ferro giallo (E172) e indigotinacarminio d'indaco.

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: Merck Farma y Quimica S.A. - Poligono Merck - Apartado 47 - 08100 Mollet del Valles Barcellona (Spagna).

Confezionamento, controllo e rilascio dei lotti:

Generics UK Ltd - Station Close Potters Bar Hertfordshire - EN6 1TL Regno Unito;

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories - 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road - Dublin 13 (Irlanda).

Indicazioni terapeutiche: Glimepiride è indicato nel trattamento del diabete mellito di tipo 2, quando la dieta, l'esercizio fisico e la riduzione di peso corporeo da soli non producono un'adeguata riduzione del contenuto ematico di zuccheri.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 036958015/M (in base 10), 137VTZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,34 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,17 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65/CEE modificata dalla direttiva 93/39/CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05853

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vueffe»

Con la determinazione n. aR.M.1051/D 57 del 16 giugno 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *g)* del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, su rinuncia della ditta Laboratori Baldacci S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

VUEFFE: «0,5 mg soluzione iniettabile» 6 fiale 2 ml - A.I.C. n. 025489028.

06A06003

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Monos»

Con la determinazione n. aR.M.662/D59 del 16 giugno 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 1 comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *g)* del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, su rinuncia della ditta «Selvi Laboratorio Bioterapico S.p.a.», l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

MONOS «150» 6 compresse rivestite 150 mg - A.I.C. n. 028048054.

06A06001

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vasculene»

Con la determinazione n. aR.M.1046/D60 del 16 giugno 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *g)* del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, su rinuncia della ditta Pliva Pharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

VASCULENE «10 mg capsule rigide» 50 capsule - A.I.C. n. 025956018.

06A06000

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.885/D58 del 16 giugno 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 14 comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *g)* del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, su rinuncia della ditta Pharmacia Italia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

DIPENTUM:

«100 capsule 250 mg» - A.I.C. n. 028431017;

«500 mg compresse» 100 compresse - A.I.C. n. 028431029.

UNIDOL:

«20 compresse 750 mg» - A.I.C. n. 027709017.

Con la determinazione n. aR.M.885/D 61 del 16 giugno 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *g)* del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, su rinuncia della ditta K24 Pharmaceuticals S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

CEFONICID SODICO:

«500 mg polvere per soluzione iniettabile» 50 flaconi - A.I.C. n. 033434022/G;

«500 mg polvere per soluzione iniettabile» 100 flaconi - A.I.C. n. 033434034/G;

«1 g polvere per soluzione iniettabile» 50 flaconi - A.I.C. n. 033434059/G;

«1 g polvere per soluzione iniettabile» 100 flaconi - A.I.C. n. 033434061/G;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso EV» flacone + fiala - A.I.C. n. 033434073/G.

FLUCLOXACILLINA:

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala - A.I.C. n. 033446016/G.

CEFAMANDOLO K24 PHARMACEUTICALS:

«500 mg polvere e solvente per preparazioni iniettabili per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala - A.I.C. n. 033445014/G.

CEFUROXIMA K24 PHARMACEUTICALS:

«750 mg/3 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone 750 mg + 1 fiala solvente 3 ml - A.I.C. n. 033447018/G.

AMOXICILLINA SODICA:

«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala - A.I.C. n. 033452044/G;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala - A.I.C. n. 033452071/G.

06A06002 - 06A06004

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di quattro nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° luglio 2006, ha in emissione quattro nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B21», «BD6», «18K» e «I 6».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B21», «BD6», «18K» e «I 6» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B20», «BD5», «18J» e «I 5».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

06A05846

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Adozione del piano di bacino del fiume Tevere VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico - P.A.I.

Con la delibera n. 114 del 5 aprile 2006, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere ha adottato con modifiche il piano stralcio sopracitato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 18 e del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12.

Viene data notizia dell'adozione del piano stralcio suindicato mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - e nel Bollettino ufficiale delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Umbria.

È possibile consultare le modifiche apportate al progetto di piano stralcio P.A.I. presso il sito internet dell'Autorità di bacino del fiume Tevere: www.abtevere.it dove successivamente sarà interamente disponibile il piano stralcio.

06A05975

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio n. 39-NO, ha cessato l'attività di «fabbricazione di oggetti in metalli preziosi» e, con determinazione del segretario generale n. 102/2006, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa sono stati deformati.

Marchio: 39-NO;

Denominazione impresa: Trentani Franco Mario;

Città: Oleggio (Novara).

06A05976

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 50, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che la sottoelencata ditta, assegnataria del marchio a fianco indicato, ha presentato alla Camera di commercio di Parma apposita dichiarazione di cessazione dell'attività connessa all'utilizzo del marchio medesimo in data 12 dicembre 2005.

Marchio: 60 PR;

Impresa: Simone Balbo;

Sede: Parma.

I punzoni in uso sono stati ritirati e regolarmente deformati.

06A05977

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-150) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00